

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 29 luglio 1974)

INDICE

- ARGIROFFI: Sulla necessità che siano ripresi e portati a termine i lavori di costruzione del poliambulatorio INAM di Taurianova (Reggio Calabria) (3023) (risposta BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) Pag. 1528
- BACICCHI, URBANI: Sul provvedimento adottato dal provveditore agli studi di Pordenone nei confronti dell'insegnante Carlo Vurachi (2483) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1530
- BARBARO: Sui motivi dell'avvenuta esclusione dal piano settoriale delle Ferrovie dello Stato del collegamento ferroviario tra lo Jonio e l'Adriatico, da Metaponto a Cernigliola (2206) (risp. PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1531
- Per l'adeguamento al costo della vita delle pensioni degli ex dipendenti degli enti locali e degli uffici delle imposte di consumo (2440) (risp. FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1532
- BERLANDA: Danni derivanti al turismo dall'uso indiscriminato di motocicli con motori alterati i cui tubi di scappamento producono enorme rumore (3262) (risposta PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1532
- BLOISE: Sulla controversia in atto tra il Consorzio di irrigazione dei giardini di Trebisacce e il Consorzio di bonifica montana del Ferro e dello Sparviero (2625) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1534
- BLOISE, CATELLANI, LICINI: Danni derivanti ai lavoratori emigrati dalle disposizioni in vigore in materia valutaria (3156) (risp. PUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) Pag. 1534
- BORSARI: Per il passaggio in proprietà alle due cooperative di coltivatori che ne hanno fatto richiesta dell'azienda agricola « Stradella » di Formigine (Modena) di proprietà dell'Istituto nazionale zootecnico e inutilizzata da oltre un decennio (3042) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1535
- BUCCINI: Misure da adottare per consentire al commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi di svolgere la propria attività in favore dei comuni interessati (3069) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1536
- CALIA, MARI, GADALETA, BORRACCINO, SPECCHIO: Per la tutela dei diritti delle lavoratrici del maglificio Florens (3052) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1537
- CANETTI: In merito alla sospensione, disposta dal Ministero delle finanze, dei lavori di revisione delle qualità floreali della provincia di Imperia (2195) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) 1538
- Per l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974 relativo alla presentazione di fatture IVA e di altri dati al fine di ottenere l'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di produzione 1973-74 (3050) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1539
- Per la rapida distribuzione ai pastifici italiani di grano duro a prezzo amministrato, con particolare riguardo alla situazione del pastificio « Agnesi » di Imperia (3090)

- (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1540
- CIRIELLI: Sulla mancata definizione della pratica di pensione relativa alla lavoratrice Luisa Leo di Acquaviva delle Fonti (3252) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1540
- Sulla mancata definizione della pratica di pensione relativa al lavoratore Amico Salvatore di Acquaviva delle Fonti (3254) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1541
- Sulla mancata definizione della pratica di pensione relativa al lavoratore Ruscigno Arnaldo di Acquaviva delle Fonti (3255) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1542
- Sulla mancata definizione della pratica di pensione relativa al lavoratore Campanale Angelo Sante di Cassano Murge (3256) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1542
- Sulla mancata definizione della pratica di pensione relativa al lavoratore Cafaro Isdraelito Francesco di Acquaviva delle Fonti (3257) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1543
- Sulla mancata definizione della pratica di pensione relativa alla lavoratrice Lella Maria Rita di Acquaviva delle Fonti (3260) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1544
- CORRETTO: Sulla mancata concessione di finanziamenti, da parte dell'ISVEIMER, ad aziende commerciali del Sud e sulla necessità di prorogare la legge che prevede finanziamenti a medio termine per il commercio, scaduta il 31 dicembre 1972 (2437) (risp. DE MITA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 1544
- CROLLALANZA: Provvedimenti di carattere fiscale e creditizio da adottare a favore degli agricoltori di Minervino Murge gravemente danneggiati dal maltempo (2734) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1545
- Per la ricostituzione della commissione di studio di cui alla legge n. 85 del 1968 onde consentire ai pensionati degli enti locali di ottenere gli aumenti biennali loro dovuti dal 1° gennaio 1973 (3213) (risp. FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1545
- DE GIUSEPPE: Per l'estensione del diritto alle quote di maggiorazione per il coniuge e per i figli ai pensionati a carico del fondo per il personale già addetto alle gestioni imposte di consumo (3296) (risposta BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1546
- DE GIUSEPPE, AGRIMI, FERRARI: Per la concessione di agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari (2860) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) Pag. 1568
- FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE: Per l'adozione di misure atte a prorogare ed a rendere efficienti i cantieri di lavoro aperti a Napoli nel quadro delle misure adottate per fronteggiare le conseguenze del colera (3207) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1547
- FUSI: Sull'atteggiamento discriminatorio adottato dai dirigenti centrali dell'Ente di sviluppo della Maremma toscano-laziale nell'assegnazione delle quote integrative di terreni (2244) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1547
- Sulle notizie di stampa secondo le quali una disposizione del Ministero dell'agricoltura impedirebbe ai produttori di grano duro di riscuotere la prescritta integrazione (3013) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1548
- Sulle disposizioni impartite dalla Direzione compartimentale delle ferrovie di Firenze per quanto concerne la diffusione di volantini di contenuto politico (3325) (risp. PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1549
- GAUDIO: Perchè la direzione didattica dei corsi integrativi magistrali venga affidata ai presidi degli istituti presso i quali si svolgono i corsi medesimi (2050) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1550
- GIOVANNETTI: Per la tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti dall'impresa Casini di Roma e occupati nella Germania federale (2290) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1550
- LA ROSA: Sulla grave carenza di personale esistente presso l'ufficio del registro di Modica (3293) (risp. TANASSI, *Ministro delle finanze*) 1552
- MADERCHI, MAFFIOLETTI, MODICA, MANCINI, PERNA: Per sapere se rispondano al vero le notizie relative alla chiusura della Libreria dello Stato in via del Tritone in Roma (3060) (risp. SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 1552
- MARI, GADALETA: In merito all'erogazione di contributi FEOGA per opere di miglioramento di strutture agricole in Puglia (2022) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1553
- MAZZOLI, BALDINI, DAL FALCO, PATRINI: Provvedimenti ad adottare, anche in sede CEE, per impedire l'impiego di latte in polvere destinato ad usi zootecnici nel-

- la produzione di latticini e di latte rigenerato (2758) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1554
- MINNOCCI: Irregolarità verificatesi nelle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali del Consorzio di miglioramento fondiario di Melfa (Frosinone) (2874) (risposta BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1555
- Per la sollecita soluzione della grave vertenza in atto presso le « Cartiere meridionali » di Isola del Liri (3246) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1555
- MURMURA: Per la rimozione e il conseguente deposito presso il Museo civico di Vibo Valentia di alcune collezioni e di oggetti d'arte in stato di abbandono attualmente giacenti presso religiosi e privati (2260) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1555
- Perchè siano tutelati in sede CEE gli interessi degli agrumicoltori calabresi produttori di arance « bionde » (3011) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1556
- NENCIONI: In merito al riordinamento dei convitti nazionali attraverso la costituzione di centri scolastici residenziali (2665) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1556
- NOE: Provvedimenti da adottare a favore degli allevatori di bovini (2750) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1557
- OLIVA: Misure da adottare a favore del personale insegnante non di ruolo che svolge la propria opera per i figli di lavoratori italiani all'estero per quanto concerne la « speciale valutazione » ai fini dei concorsi a posti di ruolo in Italia (1991) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1557
- PELLEGRINO: Sulla necessità che gli amministratori della Biblioteca Fardelliana di Trapani accolgano le richieste intersindacali di adozione del regolamento organico, del mansionario e del regolamento dei servizi (3007) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1558
- PELUSO, SCARPINO: Per l'integrale applicazione della legge n. 1859 del 1962, relativa all'insegnamento dell'educazione fisica (2381) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1559
- PINNA: Per la tutela del patrimonio forestale sardo (805). Per un'adeguata opera di vigilanza e per l'organizzazione di un servizio antincendi in grado di salvaguardare il patrimonio agricolo della Sardegna (2178) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) Pag. 1559
- Provvedimenti da adottare per salvaguardare il patrimonio ovino della Sardegna gravemente danneggiato dalla persistente siccità (2543). Provvedimenti da adottare a favore dei contadini e degli allevatori sardi gravemente danneggiati da avversità atmosferiche (2684) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1560
- PINTO: Per la presentazione di un disegno di legge che prevede l'estensione dei benefici del fondo di solidarietà in agricoltura alla frazione di Radio del comune di Pisciotta, gravemente danneggiata da un incendio (2382) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1561
- PIOVANO: Perchè venga promossa un'indagine sull'operato del funzionario Roberto Fiorito del provveditorato agli studi di Benevento per quanto concerne la firma di decreti di nomina per alcuni insegnanti suoi familiari ed amici (2897) (risp. MALFATTI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1561
- POERIO: Interventi di carattere finanziario necessari ad assicurare il completamento del « piano elettro-irriguo Neto-Tacina-Passante » (2092) (risp. MANCINI, *Ministro senza portafoglio*) 1563
- PREMOLI: Conseguenze derivanti alle aziende incaricate dell'esecuzione di determinati lavori per il blocco degli adempimenti burocratici conseguente al rilievo mosso dalla Corte dei conti alla Direzione generale dell'aviazione civile in merito all'approvazione di numerosi contratti di appalto (3155) (risp. PRETI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1564
- ROSA: Sull'opportunità di affidare alle Camere di commercio i compiti relativi all'istituzione, tenuta ed aggiornamento del catasto olivicolo (2895) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1565
- RUSSO Luigi: Per la tutela del patrimonio olivicolo della Puglia (2830) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1565
- SABADINI: Per la concessione di un contributo al Consorzio di bonifica di Filo e Longastrino per la ristrutturazione della rete scolante (1942) (risp. BISAGLIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 1566
- SCARPINO: Per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità al signor Cosimo Montalbano di Rosito Capo Spulico (2968) (risp. BERTOLDI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 1566
- Sullo stato di disagio dei 630 dipendenti del comune di Lamezia Terme (Catanzaro)

ai quali, per mancanza di fondi, non è stato ancora corrisposto lo stipendio per i mesi di gennaio e febbraio 1974 (2992) (risp. FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	Pag. 1567
SICA: Per la concessione di agevolazioni tributarie a favore degli Istituti autonomi per le case popolari (2822) (risp. TANASSI, <i>Ministro delle finanze</i>)	1568
SIGNORI, BUCCINI, BERMANI: Perchè venga modificato il provvedimento che esclude la razza « Simmenthal » dai benefici CEE (3033) (risp. BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1569
SPECCHIO, CALIA: Per la concessione di contributi alle sezioni AIAS della Puglia per acquisto di materiale scolastico (2379) (risp. MALFATTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>)	1570
TANGA: Per il completamento dell'opera di ricostruzione delle case rurali danneggiate dal terremoto del 1962 (3194) (risp. MANCINI, <i>Ministro senza portafoglio</i>)	1571
ZUGNO: Provvedimenti da adottare a favore delle aziende agricole del bresciano danneggiate dalla grandine (2848) (risposta BISAGLIA, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	1572

ARGIROFFI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che da oltre un decennio sono stati interrotti i lavori di costruzione del poliambulatorio INAM di Taurianova (Reggio Calabria).

L'interrogante fa presente:

a) che sono stati spesi oltre 500 milioni di lire per l'edificio di 7 piani, ormai fatiscente e ridotto a covo di cani randagi;

b) che, contrariamente alle assicurazioni fornite (anche l'onorevole Coppo garanti, al tempo del suo Dicastero, l'imminente ripresa dei lavori), non si prevede in immediato e nemmeno in prospettiva il completamento dell'opera, anche per il motivo che il deterioramento dello stabile richiede seri lavori di restauro preventivo;

c) che è tuttavia possibile ricominciare la fabbricazione, adottandone la conduzione in economia ed avvalendosi del contributo

degli ingegneri e dei tecnici presenti in ruolo presso l'INAM;

d) che il mancato completamento del poliambulatorio impedisce il sorgere delle numerose attività complementari di tipo commerciale e ricettivo legate alla confluenza dei cittadini delle zone circostanti;

e) che il personale sanitario ed impiegatizio dell'Istituto, che ai vari livelli attende con dedizione ai propri compiti, è a Taurianova costretto ad agire in locali sovraffollati ed ant igienici, il che induce in tali categorie proteste e preoccupazione ed ha suscitato significative azioni sindacali;

f) che i 50.000 assistiti (molti dei quali bambini), provenienti da lontani paesi dell'Aspromonte e delle Serre, sono costretti ad affrontare penosi disagi, ammassati spesso all'addiaccio e sotto la pioggia, all'esterno degli squallidi ambulatori, nel corso di lunghe giornate di attesa;

g) che l'attività della sezione si svolge in 4 diversi caseggiati reciprocamente distanti, ciò che provoca spreco di denaro, oltre che disorientamento e scomodità per gli ammalati;

h) che mancano nella sezione i servizi di ortopedia, medicina interna, neurologia, aerosolterapia, che il servizio di radiologia funziona in ore differenti a giorni alterni ed in locali disadatti, che solo qualche prestazione elementare di terapia fisica viene eseguita, in ambienti inidonei, e che ricerche ed analisi microbiologiche richiedono settimane di prenotazione.

L'interrogante ricorda, altresì, che tale situazione assume note di più grave significato poichè si colloca in un panorama sanitario gravemente precario come quello esistente a Taurianova, dove l'Ospedale civile è stato trasformato da struttura sanitaria in strumento di corruzione e di imminente attentato alla libertà umana, dove il livello di salute delle popolazioni presenta stigmate di generale compromissione e dove — come denunciato anche dalle più recenti statistiche e dalla relazione sanitaria sul Paese del Ministero della sanità — si manifestano paurosi livelli di malattie sociali ed endemiche.

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

L'interrogante, pertanto, chiede e sollecita l'immediato e responsabile intervento dei Ministri competenti per la soluzione del grave ed annoso problema del poliambulatorio INAM e per l'immediata ripresa ed il completamento dei relativi lavori di costruzione.

(4 - 3023)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro della sanità.

In merito alla situazione ambientale degli uffici e del poliambulatorio dell'INAM di Taurianova, l'Istituto ha cercato ripetutamente, per rendere meno disagiata agli assistiti il ricorso ai propri presidi, di reperire una più idonea soluzione locativa, seppure provvisoria; i tentativi, però, non hanno sortito esito positivo per la mancanza di fabbricati in Taurianova rispondenti alle esigenze assistenziali, ove si eccettui la sistemazione, dall'aprile 1971, degli uffici amministrativi trasferiti in nuovi locali più decorosi e confortevoli dei precedenti.

L'attività della dipendenza si svolge in tre edifici vicini tra di loro; tenendo presente che il mercato locativo cittadino non offre al momento possibilità di soluzioni migliori o quanto meno di più ampio respiro, non si appalesano i presupposti indispensabili per l'attuazione piena e concreta in Taurianova dei servizi mancanti di ortopedia e neurologia (quello di medicina interna già funziona per tre ore settimanali) o insufficienti (analisi, radiologia, terapia fisica).

Inoltre, non possono non evidenziarsi le difficoltà che si incontrano anche a causa della carenza di specialisti nelle branche indicate che ha già provocato la sospensione di alcuni di tali servizi presso altre sezioni territoriali dipendenti dalla sede provinciale di Reggio Calabria.

Comunque, l'assistenza specialistica ai 58 mila circa assistibili che fanno capo alla sezione territoriale in parola, dei quali circa 16.000 assegnati in prima istanza alla competenza dell'unità distaccata dell'INAM di Oppido Mamertina, è assicurata attraverso servizi di chirurgia, cardiologia, dermatologia, odontoiatria, oculistica, ostetricia, otiatria, pediatria, medicina interna, radiologia, analisi e terapia fisica.

Si precisa, infine, che in data 20 febbraio 1973 il consiglio di amministrazione dell'Istituto ha deliberato l'istituzione della sezione territoriale di Polistena con giurisdizione su circa 26 mila assistibili da enuclearsi dalla sezione di Taurianova; con la futura entrata in funzione della nuova unità sezionale — per la quale è in corso il reperimento di locali da assumere in fitto — il carico assistenziale complessivo gravante sul presidio di Taurianova si ridurrà a circa 32.000 unità, delle quali 16.000, come si è innanzi indicato, fanno capo per l'assistenza specialistica all'unità distaccata di Oppido Mamertina.

Sulle vicende dei lavori di costruzione dell'apposito edificio da adibire a sezione territoriale con poliambulatorio di Taurianova, l'INAM ha fornito le seguenti precisazioni:

per la realizzazione del fabbricato il consiglio di amministrazione autorizzava nelle sedute del 28 aprile 1965 e del 14 febbraio 1969 la spesa complessiva di lire 205.950.287;

l'appalto relativo alle « opere murarie ed affini » veniva aggiudicato all'impresa Squillaci Ettore per l'importo di lire 139 milioni 531 mila 590, elevato, a seguito di perizie suppletive, a lire 158.906.057;

il termine per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in 720 giorni con decorrenza dalla data di consegna dei lavori avvenuta il 13 dicembre 1965 e cioè al 12 dicembre 1967. Con altri provvedimenti veniva prorogato al 25 settembre 1969, ma a causa delle successive precarie condizioni economiche dell'impresa, anche tale termine non veniva rispettato ed i lavori procedevano saltuariamente ed a rilento;

nel frattempo il tribunale di Reggio Calabria poneva l'impresa sotto amministrazione controllata. Dopo la nomina del commissario giudiziale, veniva intrapresa la procedura formale per la risoluzione in danno del contratto;

nelle more di attuazione del provvedimento di risoluzione, in data 19 febbraio 1971 il tribunale di Reggio Calabria dichiarava il fallimento dell'impresa Squillaci ed il cantiere INAM veniva preso in consegna dal curatore fallimentare. In seguito a tale evento, il contratto, in virtù della norma contenuta

nell'articolo 81 della legge fallimentare, veniva sciolto di diritto;

venivano, pertanto, effettuate tutte le operazioni intese a definire i rapporti economici con l'impresa, nonchè a quantificare ed a qualificare esattamente le opere ancora da eseguire per appaltare il completamento dell'edificio ad altra ditta;

dopo ricognizione dello stato delle opere eseguite e lasciate incompiute, il consiglio di amministrazione, rilevato che si era verificata una maggiore spesa di lire 65.664.442, portava lo stanziamento a lire 271.614.729 di cui lire 85.100.000 per l'esecuzione delle opere murarie ed affini occorrenti per il completamento del fabbricato. Successivamente veniva autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 milioni 212 mila per IVA.

Nel contempo si sviluppava ogni iniziativa per arrivare alla gara d'appalto ed alla riconsegna del cantiere.

Sorti impedimenti procedurali con il curatore fallimentare in ordine ad alcuni aspetti riguardanti la riconsegna del cantiere, cui a seguito del fallimento erano stati apposti i sigilli da parte del pretore, si doveva soprassedere alla indizione della gara.

Riottenuto il cantiere in data 23 agosto 1973, e definita altra questione sorta per la guardiania, si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di gara alla quale sono state invitate 158 ditte.

In data 23 gennaio 1974, termine per la ricognizione delle offerte, è stata però constatata la gara deserta.

Il 30 gennaio 1974 gli organi competenti, per l'urgenza di vedere quanto prima completato il presidio di Taurianova, hanno stabilito di passare a trattativa privata da espletarsi presso la sede provinciale di Reggio Calabria dell'Istituto.

La trattativa privata si è svolta il 30 marzo 1974 e, esperite le ulteriori procedure previste, si provvederà quanto prima all'aggiudicazione dell'appalto.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI

17 luglio 1974

BACICCHI, URBANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se non ritenga contrario ai principi ed alle norme della legge sullo stato giuridico il provvedimento assunto dal provveditore agli studi di Pordenone, il quale, con sua ordinanza del 2 ottobre 1973, ha escluso dalle nomine « degli aspiranti abilitati e non abilitati » per gli insegnamenti letterari, in tutte le scuole medie superiori, l'insegnante Carlo Vurachi, con la motivazione dei « gravi motivi » di cui all'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1973, che mantiene un potere discrezionale al provveditore agli studi in materia di provvedimenti a carico del personale insegnante, ormai non più ammissibile dopo l'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico;

se non condivida, inoltre, l'opinione degli interroganti che sia contraria — non solo allo spirito della legge sullo stato giuridico, ma anche a quello dello statuto dei diritti dei lavoratori e, in ultima analisi, ai principi democratici della Costituzione — l'affermazione del provveditore che avrebbe dichiarato « inopportuno » l'intervento dei sindacati in difesa dell'insegnante Vurachi,

se, infine, tenuto conto di quanto sopra, non ritenga opportuno:

1) inviare una direttiva ai provveditori agli studi perchè adeguino la loro prassi, tenendo conto delle nuove normative sullo stato giuridico e dei principi democratici cui quelle normative si ispirano, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile;

2) invitare il provveditore agli studi di Pordenone a revocare il provvedimento citato, e ciò indipendentemente dal giudizio di merito sull'attività dell'insegnante in parola, giudizio che deve dare origine, in ogni caso, ad un'eventuale procedura disciplinare che garantisca i diritti dell'insegnante al di fuori di ogni provvedimento puramente amministrativo.

(4 - 2483)

RISPOSTA. — Si fa presente che il provvedimento di esclusione del professor Carlo Vurachi dalle nomine degli aspiranti abilitati e non abilitati per gli insegnamenti di cui

alle classi di concorso LI-LII-LIII è stato adottato, ai sensi dell'articolo 31 dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1973, dal provveditore agli studi di Pordenone a seguito delle risultanze di accertamenti ispettivi.

Da una prima ispezione didattica effettuata al suddetto insegnante da un ispettore nominato dal provveditore agli studi emerse, infatti, l'inidoneità didattica del docente. Si aggiunge, inoltre, che in occasione di una seconda ispezione disposta dal Ministero, l'insegnante si sottrasse ad ogni accertamento ispettivo rinunciando all'incarico di insegnamento.

Il provvedimento in questione trova giustificazione nel potere-dovere che ha l'Amministrazione di rimuovere gli ostacoli (quale, ad esempio, l'impreparazione culturale e didattica) che turbano la vita della scuola e incidono negativamente sulla formazione culturale degli alunni.

Appare altresì evidente che tale azione, per la tipicità e la nominatività degli atti amministrativi, può essere svolta solo attraverso i procedimenti previsti dalla normativa vigente.

Da ciò consegue che l'ipotesi prospettata dalle signorie loro onorevoli (revocare il provvedimento ed instaurare un procedimento disciplinare) non può essere condivisa perchè, non individuandosi alcuna mancanza disciplinare, si identificerebbe in un eccesso di potere per sviamento.

Il Ministro della pubblica istruzione

MALFATTI

17 maggio 1974

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni dell'esclusione, dal piano settoriale delle Ferrovie dello Stato, comunemente inteso come « progetto '80 », del collegamento ferroviario tra lo Jonio e l'Adriatico, da Metaponto a Cerignola.

Detto progetto, di cui si parla da molto tempo e la cui realizzazione si intendeva comunemente per scontata, mirava a creare

una nuova e moderna infrastruttura che, passando anche per Matera, avrebbe dovuto inserire una delle più isolate e più depresse aree del Sud nella rete ferroviaria statale, con tutte le intuibili benefiche conseguenze economiche e sociali, sia per le zone direttamente interessate, sia per l'intero Mezzogiorno, secondo una precisa indicazione dei massimi organismi della Programmazione economica nazionale e l'autorevole suggerimento di illustri cultori e tecnici della stessa.

La notizia di stampa riportante l'improvviso provvedimento di esclusione, peraltro privo, a giudizio dell'interrogante, di motivazioni valide a giustificarne l'adozione, ha suscitato generale delusione ed amarezza tra le popolazioni interessate, le quali, ancora una volta, vedono disattese le loro legittime aspirazioni di riscatto socio-economico e di concreto inserimento nel tessuto nazionale.

Nell'eventualità che una tale esclusione sia definitiva, l'interrogante chiede quali misure si intendono adottare ed in quali tempi perchè il collegamento ferroviario tra lo Jonio e l'Adriatico venga realizzato.

(4 - 2206)

RISPOSTA. — Nelle previsioni a breve e medio termine dell'Azienda delle ferrovie dello Stato non rientra la costruzione di nuove linee ferroviarie, in quanto le attuali disponibilità finanziarie dell'Azienda stessa nonchè i finanziamenti che si presume saranno accordati nei prossimi anni vanno inderogabilmente ed integralmente riservati al prioritario potenziamento di quelle linee in esercizio, dove la richiesta di trasporto già oggi supera di molto la potenzialità offerta.

Comunque il problema della costruzione della nuova linea Cerignola-Metaponto verrà tenuto nella massima evidenza e sarà attentamente considerato allorchè si procederà all'approntamento dei piani di nuove opere ferroviarie di grande rilievo, quale appunto la linea in questione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRETI

20 luglio 1974

BARBARO. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare i loro Dicasteri in favore di due importanti e benemerite categorie di pensionati, anch'esse duramente investite dal ciclone dell'aumento del costo della vita: gli ex dipendenti degli Enti locali e degli Uffici delle imposte di consumo.

I primi lamentano il congelamento delle già modestissime pensioni ai livelli fissati diversi anni addietro, non avendo goduto di alcun provvedimento di rivalutazione in occasione di analoghi benefici concessi alle altre categorie di pensionati; i secondi attendono da tempo la concretizzazione dell'impegno governativo di applicazione della scala mobile in loro favore, che sani almeno in parte la sperequazione nata fra la loro posizione e quella dei colleghi che si sono trovati in servizio al momento della soppressione delle imposte di consumo. Questi ultimi, infatti, avendo goduto di un abbuono di 10 anni ai fini previdenziali, hanno realizzato pensioni quasi doppie rispetto agli ex dipendenti già in trattamento di quiescenza, pur avendo un'anzianità effettiva di gran lunga inferiore ai primi, con l'aggravante che i vecchi pensionati non percepiscono neppure gli assegni familiari per le persone a carico, concessi invece ai nuovi.

Poichè entrambi i casi prospettati riguardano persone appartenenti a categorie prive — nell'attuale loro posizione — di una valida protezione sindacale, l'interrogante chiede di sapere se non sia il caso di conglobare le loro legittime e sacrosante aspettative in tutta la materia riguardante la rivalutazione pensionistica, attualmente in corso di definizione fra gli organi governativi e le confederazioni dei lavoratori.

(4 - 2440)

RISPOSTA. — Si risponde, per competenza di materia, in luogo dell'onorevole Ministro dell'interno ed anche per conto dell'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Le pensioni erogate dalla Cassa di previdenza dipendenti enti locali sono state man mano rivalutate in misura certamente non

inferiore alle rivalutazioni operate rispettivamente dallo Stato e dall'INPS.

Si rammenta, difatti, che le suddette pensioni, in virtù della legge n. 85 del 1968, sono state perequate ai livelli retributivi in atto al 1° gennaio 1967 e che, successivamente, ulteriori miglioramenti sono stati disposti, in relazione al riassetto delle retribuzioni intervenute per la categoria, con effetto dal 1° gennaio 1971, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Con quest'ultimo provvedimento sono stati attribuiti, ai pensionati collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1970, aumenti dal 35 al 20 per cento in rapporto alle epoche di cessazione dal servizio ed all'entità del trattamento.

Premesso ciò, si informa che presso la commissione di cui all'articolo 49 della legge 11 aprile 1955, n. 379, incaricata dell'esame dei bilanci tecnici e delle modifiche all'ordinamento della Cassa in parola, è in corso di studio il problema relativo all'adeguamento automatico delle pensioni sia all'indice del costo della vita sia alla dinamica salariale.

Per quanto riguarda gli ex appartenenti agli aboliti uffici delle imposte di consumo, cessati dal servizio per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1972, si fa presente che con decreto ministeriale in data 4 maggio 1974 sono state stabilite le modalità di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, con particolare riguardo al rimborso da parte dello Stato del maggior onere finanziario derivante dall'applicazione di tale normativa. Sulla scorta di tali modalità, la Direzione generale degli istituti di previdenza di questo Ministero darà sollecito corso alla definizione delle pratiche di pensione interessanti il personale in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
FABBRI

19 luglio 1974

BERLANDA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che il regime di austerità in materia di circolazione auto-

mobilitistica ha reso certamente più economica la circolazione con l'uso di motocicli, specie se sprovvisti di targa e, quindi, con motore al di sotto dei 50 cc.;

tenuto conto, d'altra parte, che in un numero ormai elevatissimo di casi i motori di detti motocicli vengono alterati per aumentarne la potenza, onde renderli idonei a velocità superiori ai 40 chilometri orari, oppure idonei al trasporto di due persone;

considerato che in tali condizioni tecniche irregolari il rumore prodotto dal tubo di scappamento aumenta considerevolmente e soprattutto acquista un'intensità realmente dannosa alla salute dei cittadini, siano essi nella strada come nelle case;

rilevato che, soprattutto nelle località turistiche, è invalso l'uso di consentire (poichè il fenomeno è ormai di proporzioni così vaste da risultare indisciplinabile da parte delle autorità locali) la circolazione indiscriminata di tali motomezzi,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non voglia operare una rapida rilevazione — attraverso gli organi periferici dello Stato — per verificare l'entità del fenomeno segnalato e studiare, di conseguenza, tutti quei rimedi atti a limitarlo ed a disciplinarlo, nell'interesse superiore del movimento turistico, visto come fenomeno economico che dal rumore viene certamente scoraggiato e per niente incrementato, con gravi riflessi sulla bilancia dei pagamenti.

Si chiede, altresì, se il Ministro non intenda prospettarsi anche un'azione congiunta con gli Assessorati regionali al turismo, primi interessati alla disciplina del grave fenomeno.

(4 - 3262)

RISPOSTA. — La materia oggetto della presente interrogazione rientra nella prevalente competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Pertanto si risponde a nome del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Gli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile dipendenti da questa Amministrazione, di concerto con gli organi di polizia e in molti casi anche con l'autorità giudiziaria, hanno effettuato ope-

razioni di controllo per individuare i singoli esemplari di ciclomotori, modificati nelle caratteristiche costruttive e funzionali in modo da aumentare le prestazioni oltre il limite prescritto dalle attuali disposizioni di legge che ammettono una potenza non superiore a 1,5 cavalli ed una velocità non superiore a 40 km/ora.

Tutte le modifiche comportano un aumento del numero dei giri e della pressione media nel cilindro e conseguentemente un incremento del rumore emesso anche quando viene alterato il dispositivo silenziatore dello scarico.

Gli accertamenti hanno condotto a risultati positivi ma, stante la semplicità con la quale è spesso possibile attuare le modifiche, senza cioè l'ausilio di particolari attrezzature meccaniche e di una specifica competenza, si deve necessariamente constatare che non si riesce ad attenuare l'entità dei casi di alterazione.

Il proposto rilevamento per verificare il numero o la percentuale di ciclomotori alterati potrebbe fornire dati più completi di quelli disponibili ma, a parere di questa Amministrazione, non modificherebbe la sostanza della questione che comunque viene particolarmente seguita dai tecnici della motorizzazione civile sia allo scopo di addivenire alla stesura di una regolamentazione globale che stabilisca le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici tali da impedire o rendere difficili le alterazioni e sia soprattutto al fine di consentire agli organi di polizia di poter accertare l'esistenza delle alterazioni medesime attraverso controlli attuabili con apparecchiature semplici e trasportabili e quindi impiegabili nelle verifiche dei veicoli durante la loro circolazione su strada.

Comunque si assicura che il fenomeno viene attentamente seguito al fine di poterlo limitare al massimo anche nell'interesse del turismo ed allo scopo di raccogliere tutti i dati necessari da mettere a disposizione degli organismi internazionali interessati alla unificazione delle caratteristiche ammissibili per i ciclomotori.

Tuttavia la questione non è di facile soluzione perchè la continua evoluzione della tecnica costruttiva può, in breve tempo, ren-

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

dere inefficace una soluzione che abbia dimostrato inizialmente una idonea funzionalità, come si è verificato per la normativa dell'attuale codice della strada con il limite imposto della cilindrata e del peso complessivo del motore.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRETI

23 luglio 1974

BLOISE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione che si è venuta a determinare a Trebisacce a causa di una complicata e lunga controversia tra il Consorzio di irrigazione dei giardini ed il Consorzio di bonifica montana del Ferro e dello Sparviero, controversia che riguarda il progetto di irrigazione dei giardini di Trebisacce, che viene considerato pregiudizievole dai consorzisti.

Per sapere, altresì, se è a conoscenza del fatto che sono in atto manovre per non riconoscere le elezioni che si sono svolte, a norma di statuto, il 4 novembre 1973 e se non ritiene di intervenire per porre fine ad una situazione che potrebbe sfociare in atti gravi.

(4 - 2625)

RISPOSTA. — Come è certamente noto, la competenza in materia di vigilanza sui Consorzi di miglioramento fondiario è stata trasferita alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° aprile 1972, in base al disposto dell'articolo 2 del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 11.

Pertanto, ogni indagine in merito alla controversia segnalata dalla signoria vostra onorevole spetta al competente assessorato per l'agricoltura e le foreste della regione Calabria che ha, tra l'altro, il potere di nomina e sostituzione di eventuali commissari straordinari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BISAGLIA

16 luglio 1974

BLOISE, CATELLANI, LICINI. — *Ai Ministri del tesoro e degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che — in conseguenza delle ultime misure valutarie — si sono registrate dure reazioni da parte dei lavoratori emigrati che verrebbero ad essere materialmente danneggiati.

Per conoscere, inoltre, gli eventuali provvedimenti che ritengono possibile adottare per alleviare il danno che le disposizioni in vigore arrecano ai nostri emigranti.

(4 - 3156)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dell'onorevole Ministro degli affari esteri.

La limitazione a lire 20.000 (elevata recentemente a lire 35.000) della importazione ed esportazione di banconote italiane è stata determinata dalla necessità di contrastare la fuga di capitali dall'Italia attuata mediante esportazione di tali banconote che sono negoziate all'estero al cambio parallelo.

L'intensificarsi del fenomeno di acquisto all'estero di banconote italiane da parte, non solo di emigrati e frontalieri, ma anche di viaggiatori residenti e non residenti alimentava infatti in misura corrispondente la fuga clandestina di capitali la cui conversione sul mercato parallelo rendeva completamente inefficace il provvedimento adottato per gli stessi motivi il 27 giugno 1972 il quale, vietando l'accreditamento delle banconote italiane sui conti di pertinenza estera, ne sospese di fatto la convertibilità.

Ciò premesso, se è vero che a seguito delle recenti disposizioni ai lavoratori italiani all'estero non si presenta più l'occasione di trarre liberamente profitto attraverso operazioni di cambio non ufficiali, non vi è dubbio che tali disposizioni non colpiscono i lavoratori stessi, dato che i redditi da essi prodotti all'estero sono liberamente trasferibili in Italia in valuta estera, attraverso i normali canali bancari o al seguito, per la conversione in lire in Italia al cambio ufficiale.

D'altra parte, se i redditi prodotti all'estero dai nostri lavoratori fossero convertiti in banconote italiane, non si verificherebbe alcun flusso di rimesse dall'estero di valuta

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

ma semplicemente una compensazione all'estero tra le rimesse e le esportazioni non ufficiali di capitali con conseguente aggravio della nostra bilancia dei pagamenti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PUCCI

18 luglio 1974

BORSARI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

che a Formigine, in provincia di Modena, vi è un'azienda agricola di 100 ettari, denominata « Stradella », di proprietà dell'Istituto nazionale zootecnico, la quale non è utilizzata da oltre dieci anni a fini sperimentali ed è lasciata in condizioni che non ne consentono un'adeguato sfruttamento sotto il profilo produttivo;

che da tempo si sono costituiti in cooperative distinte due gruppi di coltivatori del luogo, i quali chiedono di poter condurre in forma associata l'azienda medesima, realizzandone l'acquisto con l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice;

che il Consiglio comunale di Formigine e quello provinciale di Modena si sono unanimemente espressi a favore della richiesta delle due cooperative, rivendicando condizioni di prezzo equo e l'intervento della Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice.

Per chiedere, inoltre, se non ritenga:

che il persistere dello stato di grave abbandono dell'azienda è in aperto contrasto con l'esigenza, da ogni parte avvertita, di superare la crisi dell'agricoltura, assicurando il rilancio della produzione e facilitando l'accesso alla proprietà della terra dei manuali coltivatori;

che il suo Ministero deve sollecitamente adottare tutte le misure e promuovere gli interventi necessari per assicurare il passaggio in proprietà alle due cooperative dell'azienda « Stradella », corrispondendo alla richiesta dei lavoratori interessati ed alle esigenze locali e nazionali dell'economia agricola.

(4 - 3042)

RISPOSTA. — L'azienda agricola « Stradella », dell'estensione di circa 100 ettari, sita in comune di Formigine, venne acquistata, nel corso dell'anno 1964, dall'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena al quale, a seguito della ristrutturazione della sperimentazione agraria attuata con decreto legislativo 23 novembre 1967, n. 1318, è subentrato, il 2 febbraio 1968, l'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza di questo Ministero.

Giusta il disposto dell'articolo 9 del citato decreto presidenziale, il patrimonio del soppresso Ente di Modena fu devoluto al suddetto Istituto sperimentale per la zootecnia di nuova istituzione e l'azienda « Stradella », pertanto, venne a far parte di una delle sezioni operative periferiche in cui è articolato l'Istituto medesimo, e precisamente della sezione operativa di Modena.

Poichè detta sezione mancava — come manca tutt'oggi — di una sede propria ed era ubicata nel centro cittadino, in locali per i quali pagava e paga un notevole fitto annuale, il commissario straordinario dell'Istituto di Roma (all'epoca l'Istituto in parola era sottoposto a gestione commissariale) venne nella determinazione di alienare l'azienda di Formigine onde far fronte, con il ricavato, alle spese derivanti dalla progettata costruzione di una sede adeguata per la sezione operativa di Modena.

L'asta pubblica, indetta per il 2 marzo 1970 sulla base del prezzo indicato dall'ufficio tecnico erariale di Modena, andò deserta e, da allora, ogni decisione in merito all'alienazione di cui trattasi fu rimandata, in quanto il commissario straordinario non riteneva di essere autorizzato a prendere iniziative che avrebbero potuto ledere gli interessi dell'Ente.

Insediatosi, il 31 luglio 1971, il consiglio di amministrazione, fu nuovamente esaminata la possibilità di alienare il complesso di Formigine — sempre al fine di sistemare con il ricavato la sezione di Modena — ed in particolare fu presa in considerazione la richiesta avanzata da un gruppo di giovani coltivatori modenesi, riunitisi in cooperativa

per la conduzione associata dei terreni agricoli.

Tuttavia, pur volendo incoraggiare quelle forze, soprattutto giovanili, che continuano a sentirsi legate all'agricoltura, l'Istituto si venne a trovare nella materiale impossibilità di aderire all'offerta della cooperativa, in quanto, essendo un ente di diritto pubblico, non poteva sottrarsi all'obbligo di osservare le norme sulla contabilità generale dello Stato che prevedono, per qualsiasi contratto di compravendita, l'esperienza dell'asta pubblica. La vendita in parola non rientra, infatti, tra i casi per i quali è possibile procedere direttamente alla stipula del contratto a trattativa privata.

Premesso quanto sopra, si assicura che questo Ministero, qualora l'organo amministrativo dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma, nella sua autonomia, dovesse adottare deliberazioni in merito alla alienazione di cui trattasi, non mancherà di esaminarle con la dovuta attenzione, onde pervenire, ove possibile, a soluzioni che — valide sia sotto il profilo sociale che sotto quello dello sviluppo e del potenziamento degli allevamenti zootecnici — non siano comunque contrastanti con le vigenti disposizioni di legge.

Da parte sua, la Cassa per la formazione della proprietà contadina, che ha già svolto il suo costante interessamento in relazione alle domande di acquisto presentate da due gruppi distinti di coltivatori, ha confermato la propria disponibilità per un suo eventuale intervento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

BUCCINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Premesso:

che il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi, con sede in L'Aquila, ha a disposizione in bilancio, per sopralluoghi tecnici ed accertamenti vari, la somma di lire 231;

che ciò paralizza qualsiasi attività, specie in ordine a sistemazioni demaniali, inutilmente sollecitate dai comuni abruzzesi,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano prendere per consentire al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici degli Abruzzi di svolgere idonea attività in favore dei comuni interessati.

(4 - 3069)

RISPOSTA. — Si premette che ogni comune nel cui territorio siano da eseguire operazioni demaniali civiche è tenuto ad anticipare, ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, un congruo deposito di somma a disposizione del competente commissariato agli usi civici, a prescindere dallo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il funzionamento dell'ufficio, e ciò perchè le spese per lo svolgimento delle predette operazioni sono obbligatorie, come espressamente previsto dall'articolo 91, lettera g, n. 2, del testo unico delle leggi comunali e provinciali 3 marzo 1934, n. 383.

Pertanto, i comuni debbono sempre iscrivere, nei rispettivi bilanci, le somme richieste per i giudizi e le operazioni di riordinamento degli usi civici, salvo, in caso di omissione o di rifiuto di iscrizione, ai competenti organi regionali — competenti ad esercitare, ai termini dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, la tutela e vigilanza sugli enti e sulle associazioni agrarie che amministrano beni di usi civici — di provvedere anche nel corso dell'esercizio finanziario allo stanziamento di ufficio nel bilancio stesso, a norma del citato articolo 39 della legge n. 1766 del 1927.

Nel quadro di tali disposizioni legislative, il commissariato agli usi civici dell'Aquila ha chiesto al comune di Cocullo — al quale è limitata la disponibilità della somma indicata dalla signoria vostra onorevole — di provvedere al necessario deposito, in misura non inferiore a lire 300 mila, per far fronte alle spese occorrenti al riordinamento degli usi civici in quel territorio comunale.

Lo stesso commissariato, per dare maggiore impulso alle operazioni demaniali civiche nei singoli comuni — le quali, è bene rammentarlo, hanno carattere di pubblico interesse — si è rivolto ai competenti organi della regione Abruzzi, affinché agevolino i comuni nell'esecuzione dei prescritti depositi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

CALIA, MARI, GADALETA, BORRACCINO, SPECCHIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione e di malcontento esistente tra le lavoratrici dipendenti dall'azienda « Maglificio Florens », rappresentata dal signor Auriemma Federico Giuseppe Alberto, residente nel comune di Altamura, in provincia di Bari, il quale:

da sempre si è distinto per una violazione delle leggi in materia di lavoro;

non rispetta il contratto collettivo di lavoro del settore addetti alle aziende fabbricanti maglierie, calzetteria e tessuti a maglia, in vigore dal 1° luglio 1973;

non ha mai corrisposto integralmente l'indennità sostitutiva delle gratifiche natalizie, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali, pari al 22 per cento;

non ha mai corrisposto gli scatti di anzianità di servizio dell'1,50 per cento sulla paga-base, indennità previste dal suddetto contratto di lavoro.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se il Ministro non intenda intervenire d'urgenza e disporre gli opportuni controlli da parte degli organi competenti, per indurre il titolare dell'azienda, signor Auriemma, al rispetto integrale del contratto collettivo di lavoro.

(4 - 3052)

RISPOSTA. — La ditta « Florens », di cui è titolare il signor Auriemma Federico, nato a Nola il 7 febbraio 1938, esercente in Alta-

mura confezione maglierie, ha iniziato l'attività produttiva il 2 luglio 1972 e occupa, attualmente, 1 impiegata, 7 operaie qualificate e 7 apprendiste magliaie.

La precitata ditta risulta iscritta, dal 26 settembre 1972, nell'apposito albo delle imprese artigiane presso la Camera di commercio industria e artigianato di Bari e possiede, come da accertamenti effettuati dall'ispettore del lavoro di Bari, i requisiti prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, per essere considerata artigiana.

La medesima, inoltre, non ha beneficiato di agevolazioni finanziarie o creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, la ditta « Florens » non può essere obbligata alla osservanza dei contratti collettivi trasposti nella disciplina delegata *erga omnes* in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 70 dell'8 maggio 1963) e dell'attuale regolamentazione collettiva a carattere negoziale con particolare riferimento al contratto di categoria stipulato il 20 luglio 1973 e valevole per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglierie e calzetterie.

Pertanto, nel corso degli accertamenti anzidetti, tutti i dipendenti, opportunamente interrogati, hanno concordemente escluso di avere instaurato controversie o promosso agitazioni nei confronti della direzione aziendale.

Le lavoratrici hanno, inoltre, dichiarato di avere beneficiato, nello scorso anno, di un periodo di ferie regolarmente retribuito, di avere ricevuto la retribuzione per le festività nazionali ed infrasettimanali, durante le quali non hanno prestato servizio, e la gratifica natalizia per l'anno 1973.

Si fa presente, al riguardo, che il particolare trattamento per ferie, festività e gratifica natalizia in quota percentuale pari al 22 per cento della retribuzione, di cui è cenno nell'interrogazione delle signorie loro onorevoli, è previsto contrattualmente solo per gli operai dipendenti da imprese di costruzioni edili.

Si comunica, infine, che, nel corso dei predetti accertamenti, è risultato che la ditta « Florens » è incorsa in violazioni di alcu-

ne norme sulla disciplina dell'apprendistato e delle disposizioni legislative che tutelano il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

Per le suddette inosservanze, l'organo ispettivo ha adottato i provvedimenti di competenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BERTOLDI

17 luglio 1974

CANETTI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Premesso:

che, in ottemperanza alle disposizioni di legge sulla revisione straordinaria delle qualità floreali, sono stati svolti — dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1969 — presso l'Ufficio tecnico erariale di Imperia, buona parte dei lavori riguardante tale revisione;

che la revisione ha avuto inizio con le operazioni di qualificazione e classificazione nei territori dei comuni interessati;

che sono state istituite particelle-tipo di « orto irriguo con coltura floreale » e di « roseto » nei comuni citati dal decreto ministeriale 10 dicembre 1965, n. 2/2469, e si è provveduto, inoltre, in base all'articolo 112 del Regolamento NCT, all'istituzione delle qualità floreali in quei comuni in cui non figuravano ancora iscritte a catasto, sebbene rappresentate sul terreno;

che, ultimate le operazioni di campagna, si è provveduto alla compilazione dei relativi modelli e grafici delle particelle-tipo da sottoporre all'esame delle competenti Commissioni censuarie comunali;

che, resi definitivi i prospetti relativi alla qualificazione, con l'approvazione dei competenti organi censuari, hanno avuto inizio le operazioni di classamento con la compilazione delle apposite tabelle, conclusesi con la classificazione e la variazione di oltre 35.000 particelle;

che si è provveduto alla compilazione dei « modelli 11 », consistenti nella notifica di avvenuta variazione, e si sono eseguite le note di variazione con regolare compilazione della tavola censuaria;

che le Commissioni censuarie comunali avevano a suo tempo approvato gli elaborati di 11 comuni, mentre per i rimanenti 8 comuni interessati gli elaborati erano stati approvati dalla Commissione censuaria provinciale, che si era sostituita alle comunali per la loro non funzionalità;

che 11 floricoltori, appoggiati dalla locale direzione della Confagricoltura, sollevarono eccezione di illegittimità con ricorso straordinario al Capo dello Stato;

considerato che, in pendenza di ricorso, nessuna disposizione di legge stabilisce che la presentazione del ricorso medesimo abbia effetto sospensivo,

l'interrogante chiede di sapere per quale motivo il Ministero delle finanze — Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali — abbia, all'inizio del 1969, disposto la sospensione della procedura per il completamento della revisione, con lettera diretta all'Ufficio tecnico erariale di Imperia, e per quale motivo abbia preso tale decisione prima che il Consiglio di Stato avesse espresso parere sul ricorso al Capo dello Stato.

Si fa presente che, alla data attuale, non si è ancora avuta alcuna notizia sull'esito del ricorso e circa il parere del Consiglio di Stato.

Tale ritardo ha recato un danno notevole all'Amministrazione provinciale di Imperia, che aveva previsto — nell'esercizio finanziario 1972 — un'entrata di 240 milioni di lire per supercontribuzioni da redditi dominicali, da destinarsi ad interventi nel settore agricolo e zootecnico, e che si è vista ora, non avendo introitato la somma, costretta a gravare il disavanzo di appunto altri 240 milioni di lire.

(4-2195)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il motivo della sospensione, disposta dall'Amministrazione in riguardo alla procedura per il completamento della revisione delle colture floreali nella provincia di Imperia, si identifica con l'opportunità di evitare all'ufficio tecnico erariale di quella sede un pe-

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

sante e soprattutto inutile lavoro di aggiornamento degli atti catastali, nel caso di accoglimento del ricorso diretto al Capo dello Stato da undici floricoltori della zona.

Avendo di fronte questa eventualità si è voluto inoltre salvaguardare gli uffici impositori dal rischio del rimborso di imposte non dovute ed infine tutelare le varie amministrazioni interessate da erronei preventivi di introiti per supercontribuzioni derivanti dalla maggiorazione dei redditi catastali.

È perciò da ritenere che l'iniziativa della Amministrazione, criticamente rilevata dalla signoria vostra onorevole, si configuri viceversa pienamente conforme alla difesa di interessi generali, a tutela dei quali è noto che non possono sussistere altri limiti o divieti all'azione amministrativa, oltre a quelli espressamente previsti da singole leggi o diversamente desumibili dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nel caso all'esame, è chiaro che non ricorrevano situazioni di questo tipo, per cui si giustifica l'operato dell'Amministrazione che, in base a criteri di discrezionalità, ha prescelto la soluzione momentaneamente apparsa più aderente alle esigenze di pubblico interesse.

Il Ministro delle finanze
TANASSI

20 luglio 1974

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il decreto ministeriale 15 gennaio 1974 (« Disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74 »), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, stabilisce, all'articolo 3, che la domanda di integrazione di prezzo per l'olio di pressione venduto deve essere accompagnata da una copia della fattura IVA emessa, o dall'autofattura ricevuta, o, nei casi in cui non ricorre l'obbligo della fatturazione, da una dichiarazione con la quale il produttore deve indicare la quantità di olio venduta, il

cognome, il nome e la residenza dell'acquirente;

che tale disposizione vale anche per le olive vendute;

che l'integrazione non sarà riconosciuta per le domande non corredate da tale documentazione e che per le domande già presentate in data anteriore al decreto la documentazione deve essere ugualmente prodotta entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

che l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Imperia ha già preparato e distribuito i moduli per le denunce contenenti tutte le voci richieste dal citato articolo 3 del decreto;

considerato che la campagna olivicola 1973-74 è iniziata da oltre 4 mesi e che, pertanto, molti produttori hanno da tempo presentato le domande di integrazione e difficilmente possono ricordare tutti gli acquirenti ai quali hanno — dall'inizio della campagna ad oggi — venduto olio ed olive, anche in piccole partite, per cui in tal modo molti olivicoltori rischiano di perdere l'integrazione, proprio in un'annata non buona per l'imperiese,

l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga opportuno abrogare le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto 15 gennaio 1974, dando, nel contempo, disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione affinché sospendano ogni decisione in merito, ovvero predispongano ampie sanatorie di termini.

(4 - 3050)

RISPOSTA. — La richiesta della documentazione che deve accompagnare la domanda di integrazione di prezzo dell'olio di oliva, prevista dal decreto ministeriale 15 gennaio 1974, trae origine dall'applicazione della norma comunitaria intesa a realizzare (per la campagna 1973-1974) una più rigorosa osservanza del regime dell'integrazione e non si ritiene che tale adempimento costituisca grave pregiudizio alla corresponsione della integrazione stessa.

Per il caso riportato dalla signoria vostra onorevole, relativo alla vendita di piccole partite di olio di oliva, è stato previsto che,

qualora la domanda d'integrazione sia stata presentata prima dell'11 febbraio 1974, oppure l'olio sia stato venduto prima di tale data ad acquirenti occasionali, senza che ricorresse da parte del produttore l'obbligo della fatturazione IVA, la omessa produzione della necessaria documentazione non inficia la validità della domanda d'integrazione.

In tal caso, occorre soltanto che il richiedente comunichi di trovarsi nella impossibilità pratica di produrla.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

CANETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che il pastificio « Agnesi » di Imperia si trova — al pari di altre analoghe ditte — in particolari difficoltà di produzione, a causa delle scarse disponibilità di grano duro;

che sono stati importati dall'estero 4 milioni di quintali di grano duro da distribuire ai pastifici italiani, attraverso l'AIMA, ad un prezzo amministrativo aggirantesi sulle 13 mila lire al quintale,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno effettuare con rapidità la distribuzione del grano duro al pastificio « Agnesi », che ha una produzione giornaliera di 1.500-1.600 quintali di pasta e che rischia di dover interrompere la produzione (con gravi conseguenze sull'occupazione, in una situazione economica provinciale già precaria) se non riceverà al più presto la materia prima indispensabile, e ciò in considerazione anche del fatto che il grano duro ricevuto dal pastificio attraverso l'AIMA, in questi mesi, per un totale di circa 45.000 quintali, si è rapidamente esaurito, data l'alta produzione, e che le scorte in possesso della ditta si esauriranno nello spazio di qualche settimana.

(4 - 3090)

RISPOSTA. — Come è noto alla signoria vostra onorevole, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in

relazione all'esigenza di normalizzare il mercato nazionale dei cereali, a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496, ha provveduto, previa formale autorizzazione di questo Ministero di concerto con quello del Tesoro, all'acquisto di quantità di grano tenero e di grano duro, per la loro successiva immissione regolata sul mercato, alle condizioni stabilite dal CIPE.

Per quel che concerne, in particolare, il grano duro, è altresì noto che la cessione, da parte dell'AIMA, di quantità di tale prodotto è disposta da questo Ministero, sulla base di piani di ripartizione del prodotto stesso fra le industrie nazionali di pastificazione, predisposti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il prezzo di vendita al quale l'AIMA ha ceduto il prodotto alle industrie è quello stabilito dal CIPE in data 7 settembre 1973, e cioè di lire 11 mila al quintale, cui vanno aggiunte le sole maggiorazioni per caratteristiche qualitative, che possono mediamente valutarsi in circa cento lire al quintale. Con delibera del CIPE in data 29 marzo 1974, il prezzo base di cessione è stato portato a lire 13 mila per quintale.

Ciò posto, si fa presente che, in favore del pastificio Agnesi di Imperia, sono state effettuate una cessione di 34.668 quintali di grano duro, al prezzo base di lire 11 mila al quintale e una seconda cessione di 22.310 quintali, al prezzo base di lire 13 mila al quintale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga giustificato ed ammissibile che la domanda di pensione Io/Comm. prodotta dalla lavoratrice Leo Luisa, nata il 15 febbraio 1914 ad Acquaviva delle Fonti, dove risiede, alla sede INPS di Bari sin dal 30 ottobre 1972, non sia stata a tutt'oggi istruita.

ta perchè da quella data si è tuttora in attesa del trasferimento della posizione assicurativa della lavoratrice dalla sede INPS di Matera a quella di Bari;

se non ritenga, inoltre, di intervenire energicamente presso l'INPS di Matera perchè sia avviato con ogni urgenza a tali inqualificabili ritardi, che si proiettano con colpevole danno economico a svantaggio della lavoratrice interessata.

(4 - 3252)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite a questo Ministero dall'Istituto nazionale della previdenza sociale risulta che la domanda di pensione della signora Leo Luisa, presentata tramite il patronato ITAL, è pervenuta alla sede di Bari dell'Istituto corredata da un certificato medico di parte privo delle generalità dell'interessata.

La predetta sede, pertanto, non potendo prendere in esame la pratica incompleta, si è trovata nella necessità di richiedere dette generalità che sono state trasmesse dal citato patronato in data 9 febbraio 1973.

Il 10 aprile 1973, dopo aver esperito i necessari adempimenti istruttori, la sede di Bari ha provveduto a richiedere il trasferimento della posizione assicurativa della signora Leo alla dipendenza di Matera, la quale, in data 2 maggio 1973, ha fatto presente di non poter evadere, per il momento, la richiesta in parola in quanto erano in corso accertamenti anagrafici presso il comune di Pisticci.

Il successivo 7 giugno è stata notificata, da parte della sede di Matera, la richiesta avanzata alla commissione provinciale per i commercianti di cancellazione dagli elenchi della lavoratrice di cui trattasi, in quanto la stessa risultava trasferita nel comune di Acquaviva delle Fonti.

Poichè soltanto in data 12 febbraio 1974 la Camera di commercio di Matera ha dato riscontro (dopo un sollecito effettuato il 27 settembre 1973) alla richiesta formulata dalla sede INPS di Matera, quest'ultima ha potuto dar corso, nel mese di marzo 1974, al trasferimento a Bari della posizione assicurativa della signora Leo.

La pratica, pertanto, è ora stata trasmessa all'ufficio sanitario della sede di Bari perchè proceda, previa visita medica dell'interessata, all'accertamento circa la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento dello stato invalidante.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BERTOLDI

17 luglio 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga giustificato ed ammissibile che la domanda di pensione Ir, prodotta dal lavoratore Amico Salvatore, nato il 1° gennaio 1921 ad Alessano di Lecce e domiciliato in Acquaviva delle Fonti, alla sede INPS di Bari sin dal 25 luglio 1972, non sia stata a tutt'oggi istruita perchè da quella data si è tuttora in attesa del trasferimento della posizione assicurativa del lavoratore dalla sede INPS di Matera a quella di Bari;

se non ritenga, inoltre, di intervenire energicamente presso l'INPS di Matera perchè sia avviato con ogni urgenza a tali inqualificabili ritardi, che si proiettano con colpevole danno a svantaggio del lavoratore interessato.

(4 - 3254)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è emerso che la sede di Bari — esperiti tutti i necessari adempimenti istruttori in ordine alla domanda di pensione del lavoratore Amico Salvatore ed avendo rilevato che l'assicurato di cui trattasi poteva far valere contributi versati presso la sede INPS di Matera — ha provveduto a richiedere a quest'ultima, in data 9 ottobre 1972, il trasferimento della posizione assicurativa ivi costituita.

Il 26 ottobre dello stesso anno, la sede di Matera ha fatto presente a quella di Bari che erano in corso accertamenti anagrafici presso il comune di Montalbano Ionico, il quale ne ha comunicato l'esito soltanto nel mese di novembre 1973: data in cui la sede

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

di Matera è stata posta in grado di effettuare il richiesto trasferimento all'INPS di Bari.

A seguito di ciò, dopo essere stati portati a termine gli ulteriori, prescritti adempimenti amministrativi, nel mese di gennaio 1974 la pratica è stata inoltrata all'ufficio sanitario della stessa sede di Bari per l'effettuazione della visita medica, che ha avuto luogo nei primi giorni del successivo mese di febbraio.

A conclusione degli accertamenti sanitari, è risultato che il signor Amico non può essere riconosciuto invalido ai sensi di legge e, pertanto, nei suoi confronti deve essere adottato il relativo provvedimento di reiezione.

Peraltro, poichè il citato assicurato risulta attualmente residente nel comune di Montalbano Ionico, la pratica di pensione è stata nuovamente trasmessa alla sede di Matera, in quanto è quest'ultima territorialmente competente ad emettere il formale provvedimento di reiezione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BERTOLDI

17 luglio 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga giustificabile ed ammissibile che la pratica di pensione inoltrata all'ENPALS dal lavoratore Ruscigno Arnaldo, nato l'8 agosto 1912 ad Acquaviva delle Fonti, dove risiede, sia tuttora in fase di istruttoria pur essendo stata prodotta sin dall'agosto 1972.

In data 31 ottobre 1972, infatti, l'ENPALS, con lettera 1/6684-RG, ha chiesto al lavoratore l'invio di un certificato attestante i ricoveri ospedalieri subiti al fine di consentire l'ulteriore istruttoria della pratica numero 41087/Vo, ma, dopo quella richiesta, nessun'altra notizia è pervenuta all'interessato.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire con la massima energia presso l'ENPALS per evitare il protrarsi di un ritardo che ridonda a grave danno economico del lavoratore interessato.

(4 - 3255)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che la domanda di pensione di vecchiaia del signor Ruscigno Arnaldo di Acquaviva delle Fonti è stata definita favorevolmente e che l'assegno di pensione, unitamente ai ratei maturati dalla data di decorrenza del 1° novembre 1972, sarà liquidato all'interessato entro il mese di settembre prossimo venturo, non appena il centro elettronico dell'ENPALS avrà provveduto alle necessarie operazioni contabili.

Per quanto concerne il ritardo con il quale detta pratica è stata definita, si fa osservare che l'emanazione di numerose leggi, le quali hanno innovato radicalmente l'intero sistema previdenziale, ha comportato per l'ENPALS una serie di nuovi e gravosi adempimenti che non potevano non avere pesanti ripercussioni negative nel campo delle erogazioni previdenziali, già in notevole difficoltà per carenza di personale.

Comunque, l'ENPALS ha assicurato di avere già avviato il processo di normalizzazione della situazione arretrata, mediante procedure automatizzate che consentono di liquidare le pensioni con sensibile riduzione dei tempi di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BERTOLDI

17 luglio 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se ritenga giustificabile ed ammissibile che, a distanza di 6 anni dalla data di presentazione (il 19 novembre 1968), la pratica di pensione 554/Io-S del lavoratore Campanale Angelo Sante, nato il 7 luglio 1911 a Cassano delle Murge, dove risiede, non sia stata ancora definita dalla sede INPS di Bari, la quale solo in data 25 settembre 1973 ha comunicato di aver trasmesso la pratica al Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale istituito presso la sede dell'INPS di Lecce che, a sua volta, non ha dato tuttora riscontro;

se non ritenga, inoltre di intervenire energicamente nelle sedi opportune per la

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

più sollecita definizione della pratica, il cui ritardo procura comprensibile grave danno economico al lavoratore interessato.

(4 - 3256)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite a questo Ministero dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, risulta che, in favore del lavoratore Campanale Angelo Sante, è in pagamento la pensione di invalidità, in regime autonomo italiano, fin dal luglio del 1970.

Si precisa, a tal proposito, che solo a seguito di un provvedimento negativo adottato il 20 gennaio 1969 dalla sede di Bari in merito alla domanda di pensione in argomento, il patronato ENAS — designato dal signor Campanale a rappresentarlo — comunicò l'iscrizione dell'assicurato predetto negli elenchi dei lavoratori agricoli di Casano delle Murge.

Si rese, di conseguenza, necessario attendere l'accreditamento dei contributi relativi all'anno agrario 1968-1969, in quanto tali contributi erano determinati ai fini del diritto a pensione.

Pertanto, quest'ultima è stata concessa con decorrenza dal marzo 1969 e — come sopra detto — posta in pagamento nel mese di luglio 1970.

Chiarito quanto sopra, si ritiene che il ritardo lamentato dalla signoria vostra onorevole riguardi la domanda di ricostituzione della pensione, per lavoro svolto in Germania, presentata alla sede di Bari, tramite il patronato ITAL, in data 10 settembre 1971.

In merito a tale seconda domanda, si fa presente che la predetta dipendenza — dopo aver espletato tutti i necessari accertamenti istruttori — ha provveduto a richiedere al citato patronato la documentazione mancante, che è stata fatta pervenire in data 10 novembre 1972.

Esperiti, pertanto, i successivi adempimenti, la pratica è stata trasmessa al centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale di Lecce, il quale ha provveduto ad affettuare il necessario collegamento con l'organismo assicuratore tedesco.

Peraltro, nel corso dell'esame della pratica, è stato rilevato che è necessario far per-

venire all'organismo estero, anche per il tramite del centro di Lecce, l'originale della tessera assicurativa tedesca relativa agli anni dal 1961 al 1964, la cui presentazione è indispensabile per la definizione della domanda.

Si fa presente, infine, che — con ogni probabilità — l'importo della pensione attualmente erogato al signor Campanale non subirà variazioni in quanto l'aumento derivante dall'accoglimento della domanda di ricostituzione verrà assorbito dall'integrazione al trattamento minimo di cui beneficia il pensionato in parola.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI

17 luglio 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se ritenga ammissibile che la domanda di pensione Io, presentata alla sede INPS di Bari sin dal 28 agosto 1972 dal lavoratore Cafaro Isdraelito Francesco, nato ad Acquaviva delle Fonti, dove risiede, il 1° gennaio 1923, sia a tutt'oggi in attesa di esito, nonostante siano passati due anni dall'inoltro.

L'ultima comunicazione dell'INPS risale al febbraio 1974: solo in quella data, infatti, la sede INPS di Bari ha comunicato al patronato ITAL (Ufficio provinciale di Bari) che la pratica era stata trasmessa al Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale, istituito presso la sede INPS di Lecce, per accertare lo stato contributivo del lavoratore durante la sua permanenza in Germania.

Nel rilevare come la trasmissione degli atti al CCPRI di Lecce abbia subito un ritardo gravissimo, l'interrogante chiede di conoscere quali determinazioni intenda adottare il Ministro in indirizzo per evitare il protrarsi di situazioni come quella evidenziata, che si riflette a danno del lavoratore, con gravi ripercussioni economiche e con notevole influenza sulla fiducia dei lavoratori nelle istituzioni democratiche.

(4 - 3257)

RISPOSTA. — Va precisato, in via preliminare, che la domanda di pensione del lavoratore Cafaro Isdraelito Francesco è pervenuta alla sede dell'INPS di Bari incompleta della documentazione prescritta e indicata sul modulo di domanda; documentazione che è stata prodotta dall'interessato — dietro richiesta della sede — in data 17 gennaio 1973.

Successivamente, nel corso degli accertamenti istruttori, è stato necessario interpellare nuovamente il Cafaro in quanto nei suoi confronti non risultavano sussistere i requisiti amministrativi per il diritto a pensione. Alla fine del giugno 1973, l'assicurato ha segnalato l'esistenza di altri contributi versati in suo favore su una seconda posizione assicurativa, la cui incompletezza ha comportato la necessità di esperire accertamenti anagrafici. Non appena pervenuti i risultati di tali accertamenti, è stato possibile sottoporre l'interessato a visita medica nonché ad ulteriori, numerosi esami specialistici, esperiti i quali — peraltro con esito negativo — la pratica è stata trasmessa, per gli adempimenti di competenza, al Centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale, il quale, all'uopo interpellato, ha fatto presente di aver intrapreso, per la questione, gli opportuni contatti con il competente organismo previdenziale della Germania.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI

17 luglio 1974

CIRIELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga illegittimo il comportamento della sede INPS di Bari che, a distanza di circa due anni, non ha ancora evaso la pratica di ricostruzione della pensione Sr n. 391000 in favore della lavoratrice Lella Maria Rita, vedova di Giorgio Alessandro, nata a Santeramo in Colle il 30 settembre 1914 e residente in Acquaviva delle Fonti, in via G. B. Vitale, n. 11.

La signora Lella, infatti, era titolare della predetta pensione per i figli minori Giorgio Maria Giovanna e Giorgio Giovanni. Nel 1972 la predetta pensione veniva sospesa

perchè il figlio Giovanni aveva raggiunto il 18° anno di età. In data 12 ottobre 1972, la lavoratrice inoltrava alla sede INPS di Bari la documentazione attestante l'iscrizione scolastica per l'anno 1972-73 di entrambi i figli. Analoga documentazione produceva relativamente all'anno scolastico 1973-74, in data 15 novembre 1973.

Nonostante i ripetuti solleciti, nessuna risposta è a tutt'oggi pervenuta dall'INPS.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga di intervenire energicamente presso l'INPS perchè, evadendo con ogni sollecitudine la pratica, eviti il protrarsi di una situazione che danneggia economicamente la lavoratrice interessata e ne scuote la fiducia nelle istituzioni democratiche.

(4 - 3260)

RISPOSTA. — Dalle notizie fornite dall'INPS è emerso che nell'aprile 1972 l'Istituto provvede ad eliminare la pensione di reversibilità della signora Lella Maria Rita, in quanto — raggiungendo, a tale data, il minore dei due figli del dante causa il 18° anno di età — veniva meno il diritto per poter fruire della pensione medesima.

Le domande presentate nel corso degli anni 1972 e 1973 dall'interessata — che avrebbero dovuto essere intese a conseguire il ripristino della pensione eliminata — non poterono essere esaminate nel merito, in quanto la loro erronea formulazione rese impossibile il reperimento, da parte della sede dell'INPS di Bari, del fascicolo di pensione. Solo a seguito di ulteriore richiesta, fu possibile rintracciare la pratica e procedere al suo esame, che, peraltro, ha dato esito negativo.

Quanto sopra è stato comunicato al patronato designato dalla signora Lella a rappresentarla.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI

17 luglio 1974

CORRETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dell'urgente necessità di risolvere la situazione nella quale si so-

no venute a trovare le aziende commerciali del meridione, in particolare della città di Napoli — già gravemente colpita, anche nel settore commerciale, dai recenti dolorosi eventi dovuti all'epidemia colerica — le quali, dopo aver svolto le pratiche necessarie per ottenere il finanziamento dall'ISVEIMER e dopo aver iniziato quelle necessarie per ottenere dalle banche le somme richieste, hanno ricevuto dallo stesso ISVEIMER una comunicazione con la quale si avvertiva che, non essendo stata prorogata la legge 16 settembre 1960, n. 1016, scaduta il 31 dicembre 1972, le pratiche stesse erano state archiviate;

se non ritenga opportuno ed urgente, ad evitare una serie immancabile di fallimenti, che detta legge sia prorogata sino all'entrata in vigore di altri similari provvedimenti già presentati alle Camere da parte delle Regioni.

(4 - 2437)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che quest'Amministrazione ha diramato in data 1° giugno 1974 uno schema di disegno di legge inteso a prorogare al 31 dicembre 1974 il termine di cui alla legge 27 ottobre 1973, n. 673.

Com'è noto la legge suddetta aveva prorogato al 30 giugno 1974 il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*
DE MITA

19 luglio 1974

ROLLALANZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in considerazione dei gravi danni verificatisi, in conseguenza delle abbondanti neviccate, negli uliveti di Minervino Murge (Bari) ed in altre località della zona, non ritenga, come appare quanto mai opportuno, concedere, agli agricoltori che hanno avuto distrutti i loro raccolti, l'esonero fiscale, prestati a tasso agevolato e contributi per il ripristino della produttività degli impianti.

(4 - 2734)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dalla regione Puglia, ha emesso il decreto con il quale è stato riconosciuto, tra l'altro, il carattere eccezionale delle neviccate verificatesi nei giorni 1 e 2 dicembre 1973 nella provincia di Bari.

Detto riconoscimento consentirà anche agli agricoltori della provincia in parola, ivi compresi quelli del comune di Minervino Murge, di fruire, ove ne abbiano titolo, delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Il Ministero delle finanze, per la parte di sua competenza, ha fatto presente che, trattandosi di calamità atmosferiche verificatesi entro il decorso anno, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le quali prevedono lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario nei confronti di quei contribuenti che abbiano subito una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei loro fondi.

Detta agevolazione, concessa direttamente dagli uffici distrettuali delle imposte, su domanda dei singoli interessati, o d'ufficio, su segnalazione di un qualsiasi soggetto qualificato nel caso l'evento interessi una pluralità di aziende, è preceduta dalla sospensione della riscossione dei tributi fondiari, che viene disposta dalle intendenze di finanza.

In relazione al fenomeno segnalato nella interrogazione, la Direzione generale delle imposte dirette ha prontamente interessato la competente intendenza di finanza di Bari, affinché siano disposti sollecitamente gli accertamenti occorrenti per l'eventuale delimitazione delle zone danneggiate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

ROLLALANZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga urgente provvedere — qualora non sia già avvenuta — alla ricostituzione della Commissione di studio di cui alla legge 5 febbraio 1968,

n. 85, scaduta sin dal 30 giugno del 1973, onde consentire ai pensionati degli Enti locali di ottenere gli aumenti biennali che sono loro dovuti dal 1° gennaio 1973.

La situazione dei suddetti pensionati diventa sempre più disagiata per il crescente costo della vita, e ciò in pieno contrasto con gli aumenti concessi ad altre categorie di pensionati.

(4 - 3213)

RISPOSTA. — La Commissione di studio indicata dalla signoria vostra onorevole, ricostituita con decreto ministeriale 21 febbraio 1974, registrato alla Corte dei conti il successivo 23 marzo, ha tempestivamente iniziato i propri lavori al termine dei quali formulerà eventuali proposte di miglioramento dei trattamenti pensionistici ora erogati dalla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali.

Si rammenta, comunque, che i pensionati della suddetta Cassa hanno beneficiato, a decorrere dal 1° gennaio 1971, degli aumenti percentuali disposti dall'articolo 18 del decreto-legge n. 267 del 1972, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
FABBRI

19 luglio 1974

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che nei confronti dei pensionati a carico del fondo per il personale già addetto alle gestioni delle imposte di consumo non è stato riconosciuto — come, invece, per tutti i pensionati degli altri fondi sostitutivi o integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria — il diritto alle quote di maggiorazione per il coniuge e per i figli, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga, senza attendere il termine ultimo fissato dalla delega prevista dalla legge n. 153 del 1969, di provvedere subito con apposito decreto all'estensione di cui trattasi, venendo così incontro alle legittime richieste della categoria.

(4 - 3296)

RISPOSTA. — Come è noto l'articolo 36 della legge n. 153 del 1969 prevede l'estensione delle norme di cui agli articoli 44 e 46 della legge stessa, contenenti disposizioni relative a talune ipotesi di divieto di cumulo delle quote di maggiorazione per carichi familiari (articolo 44) ed alla determinazione della misura delle maggiorazioni medesime (articolo 46), ai trattamenti pensionistici erogati da fondi sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Pertanto, il disposto dell'articolo 36 sopracitato può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui nel fondo di previdenza al quale si vogliono estendere le norme contenute negli articoli nn. 44 e 46 della legge n. 153 del 1969 già sia prevista la corresponsione di quote di maggiorazione delle pensioni per familiari conviventi o a carico, in quanto i ricordati articoli prevedono solo modalità e misure per l'erogazione della prestazione.

La normativa del fondo di previdenza imposte di consumo non prevede l'istituto delle quote di maggiorazione per carichi familiari e quindi a tale fondo non sembra possibile l'estensione di disposizioni (articoli 44 e 46 sopracitati) che prevedono, come sopra detto, solamente modalità e misure per l'erogazione delle prestazioni in questione.

Al riguardo è opportuno far presente che per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, i lavoratori già dipendenti dalle gestioni delle abolite imposte di consumo sono passati, dal 1° gennaio 1973, alle dipendenze dello Stato, pur conservando, per quanto riguarda il trattamento previdenziale, la iscrizione all'apposito fondo speciale di previdenza gestito dall'INPS.

Pertanto, ogni modifica alla normativa del suddetto fondo comporta attualmente oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'estensione ai pensionati del fondo di cui trattasi della normativa che prevede la corresponsione di quote di maggiorazione per i familiari a carico potrebbe essere utilmente considerata e trovare adeguata soluzione

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

in una organica revisione dell'intera disciplina previdenziale della categoria in questione.

In tal senso questo Ministero ha già interessato, con nota del 6 aprile 1973, quello del tesoro circa l'opportunità di attribuire miglioramenti al trattamento pensionistico della categoria in argomento.

Si ritiene, infine, opportuno precisare che sono stati già presentati alla Camera dei deputati due progetti di legge — n. 2468 di iniziativa dei deputati La Loggia, Caldoro, Ianniello e Ciampaglia e n. 2690 di iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato e Pezzati — i quali prevedono la concessione delle quote di maggiorazione per familiari a carico sulle pensioni di cui trattasi in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI

17 luglio 1974

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se si intendano adottare iniziative — che appaiono urgenti oltretutto giuste — atte a prorogare ed a rendere efficienti i cantieri di lavoro aperti a Napoli, nel quadro delle misure adottate per fronteggiare le conseguenze del colera, anche al fine di consentire il graduale assorbimento dei « cantieristi » in altre attività lavorative.
(4 - 3207)

RISPOSTA. — Si informano le signorie loro che è stato già disposto il prolungamento dell'attività dei cantieri speciali, istituiti in Napoli ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 868, per 4.000 disoccupati e per la durata di 4 mesi.

Sono state, con l'occasione, impartite disposizioni affinché, anche attraverso la collaborazione delle altre autorità locali interessate, il comune di Napoli, ente gestore dei cantieri di cui trattasi, assicuri la realiz-

zazione delle opere previste nei relativi progetti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI
17 luglio 1974

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza del crescente malcontento che si manifesta, tra gli assegnatari ed i coltivatori diretti della provincia di Grosseto, per il persistente atteggiamento discriminatorio che viene adottato, dai dirigenti centrali dell'ente di sviluppo della Maremma tosco-laziale, nell'assegnazione delle quote integrative di terreni.

È noto, infatti, che numerosi poderi, abbandonati dai precedenti titolari, vengono frazionati e riassegnati a giudizio insindacabile dell'ente di sviluppo sulla base di raccomandazioni politiche, anziché delle effettive esigenze delle famiglie dei coltivatori interessati ad un ampliamento delle loro aziende.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro:

se non ritenga indispensabile intervenire, con un provvedimento di sospensione delle assegnazioni in corso, per un riesame complessivo del problema, che deve essere discusso con tutte le rappresentanze sindacali degli assegnatari coltivatori diretti onde impedire favoritismi e discriminazioni;

se non ritenga, inoltre, necessario diramare le opportune direttive affinché le quote ed i poderi abbandonati vengano condotti in forma associata dalle cooperative degli assegnatari operanti nella zona, le quali rappresentano lo strumento essenziale per una conduzione produttiva e moderna dei terreni, nell'interesse di tutte le famiglie contadine associate e dello sviluppo della stessa economia agricola.

(4 - 2244)

RISPOSTA. — Nella provincia di Grosseto l'Ente Maremma — ente di sviluppo in Toscana e Lazio — ha acquisito, ai sensi del-

le leggi sulla riforma fondiaria, terreni dell'estensione di ettari 89.959, dei quali ettari 86.264 assegnati a manuali coltivatori della terra, ettari 3.201 destinati ad opere di uso collettivo o soggetto a vincoli vari, a permutate, eccetera, per cui risultano ancora nella disponibilità dell'Ente, o si sono resi liberi per rinunce, estromissioni o morte degli assegnatari senza eredi aventi diritto al subentro, ettari 494.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente — nel quale, come è noto, sono presenti, a fianco dei rappresentanti dei vari settori della pubblica Amministrazione e delle principali istituzioni operanti in agricoltura, esponenti di tutte le categorie agricole designati attraverso le rispettive organizzazioni sindacali e professionali (CGIL, CISL, UIL, Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, Alleanza nazionale dei contadini, Unione coltivatori italiani, Associazione italiana coltivatori, Confederazione generale dell'agricoltura) — nella seduta del 27 maggio 1970, ha adottato una apposita deliberazione, approvata da questo Ministero in data 8 ottobre 1970, nella quale sono dettagliatamente indicati i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione dei terreni ancora disponibili.

Tali criteri, confermando le direttive già da tempo operanti, tendono a conseguire prioritariamente l'obiettivo di ottenere, con l'assegnazione dei terreni disponibili, una migliore struttura fondiaria, mediante l'ampliamento dei fondi assegnati o di quelli di insufficiente ampiezza in proprietà dei coltivatori diretti, tenute presenti le direttive della politica agraria comunitaria.

In via subordinata, con le terre disponibili per l'assegnazione si provvede alla costituzione di nuove unità fondiarie, per quanto possibile vitali ed autosufficienti.

Per quanto riguarda le procedure, il consiglio di amministrazione ha fissato le seguenti norme:

le assegnazioni vengono deliberate dal comitato esecutivo, in cui sono presenti, in maggioranza, rappresentanti delle varie categorie agricole.

Per quanto si riferisce alle quote da destinare all'integrazione di fondi di insufficiente ampiezza, l'ordine di priorità appli-

cato dal comitato esecutivo, secondo i criteri disposti dal consiglio di amministrazione, è il seguente:

assegnazione ad integrazione di fondi contermini di insufficiente ampiezza;

assegnazione, in via eccezionale, ad integrazione di uno o più fondi non contermini con i terreni disponibili, semprechè tali aziende, tenuto conto anche della composizione ed attitudine del nucleo familiare, risultino particolarmente bisognose di ampliamento.

Le assegnazioni di nuove unità fondiarie vengono effettuate previa pubblicazione di un avviso, cui viene data la più ampia pubblicità, contenente i dati e le notizie relative ai fondi assegnandi, onde consentire a tutti gli interessati di presentare domanda per l'assegnazione.

È, quindi, da escludere che possano verificarsi discriminazioni e favoritismi e non risulta l'asserito « crescente malcontento » di eventuali coltivatori interessati, salvo, ovviamente, il comprensibile disappunto di coloro che, avendo presentato domanda di assegnazione, non hanno potuto ottenere il fondo richiesto, come logica conseguenza degli obiettivi criteri sopra illustrati.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di cedere alle cooperative agricole della zona la conduzione associata dei terreni disponibili, si precisa che le leggi di riforma fondiaria prevedono, come definitiva destinazione, solamente l'assegnazione dei terreni a lavoratori manuali della terra.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

FUSI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la notizia, riportata da vari organi di stampa, circa un'incredibile disposizione del Ministero che, di fatto, se mantenuta, impedirebbe alla maggioranza dei produttori di grano duro di riscuotere la prescritta integrazione.

Infatti, la richiesta contenuta in tale disposizione stabilirebbe che a tutti i documenti presentati negli anni precedenti, necessari per ottenere la riscossione dell'inte-

grazione, venga aggiunta quest'anno copia degli estremi catastali relativi alle superfici coltivate a grano duro, da consegnare entro il 31 marzo 1974.

Tale norma, oltre che assurda, è praticamente inattuabile, perchè la ricerca di tali estremi costringerebbe i produttori ad inutili perdite di tempo ed a spese superflue, in quanto l'attuale stato degli Uffici catastali è tale che sarebbe loro praticamente impossibile il rilascio di un così grande numero di documenti entro tale data.

L'interrogante chiede, perciò, al Ministro se, di fronte a tale realtà ed alle ripercussioni negative che già si sono determinate tra i produttori interessati — coltivatori diretti, coloni ed affittuari — non ritenga opportuno intervenire con urgenza per l'abrogazione di detta direttiva ministeriale.

Tale tempestivo provvedimento si rende necessario onde impedire la perdita dell'integrazione, che aggiungerebbe nuovi motivi di malcontento a quelli che già sono in atto tra gli addetti all'agricoltura per l'aumento vertiginoso dei prodotti necessari alla conduzione delle aziende e per la conseguente scarsa remunerazione dei prodotti agricoli.

(4 - 3013)

RISPOSTA. — Al fine di maggiormente adeguare la disciplina nazionale relativa all'integrazione di prezzo per il grano duro alle esigenze di controllo previste in sede comunitaria, è stato ritenuto opportuno imporre l'obbligo, per i produttori interessati, di allegare alla denuncia di semina l'estratto catastale delle superfici aziendali coltivate a grano duro.

Successivamente, tenuto conto delle difficoltà segnalate dalle organizzazioni agricole in ordine alla tempestiva acquisizione di detto certificato, con circolare n. 8 del 28 febbraio 1974, la precedente disposizione è stata modificata nel senso che i produttori di grano duro, anzichè produrre il citato documento, possono indicare nel modulo di denuncia gli estremi catastali delle superfici investite a tale cereale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BISAGLIA

16 luglio 1974

FUSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza dell'inqualificabile disposizione diramata, in data 6 maggio 1974, dalla Direzione compartimentale delle ferrovie di Firenze a tutti i capi degli uffici del Compartimento, disposizione che, per maggiore documentazione, si ritiene opportuno trascrivere integralmente:

« Da diverso tempo si è rilevato che presso gli impianti vengono diffusi manifesti e volantini di contenuto politico. Al riguardo si richiama l'attenzione delle signorie loro sul divieto di distribuzione di materiale di informazione politica negli impianti, tenendo presente che è consentita soltanto la propaganda sindacale negli albi murali sistemati di regola in locali non esposti al pubblico. Pertanto, tutto il materiale di informazione politica dovrà essere ritirato ed i responsabili della diffusione segnalati per i provvedimenti disciplinari del caso. Si gradirà un cortese cenno di assicurazione ».

L'interrogante chiede al Ministro se, di fronte a tali atteggiamenti, lesivi dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione, non ritenga opportuno intervenire con urgenza per la revoca di detta disposizione, disponendo, nel contempo, i necessari provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del responsabile o dei responsabili di atti di così chiara intonazione fascista.

(4 - 3325)

RISPOSTA. — La disposizione emanata dal Direttore compartimentale di Firenze delle Ferrovie dello Stato, riguardante il divieto di diffusione negli impianti delle Ferrovie dello Stato di materiale di informazione politica, si basa sul « Protocollo per la regolamentazione dei rapporti tra Azienda delle ferrovie dello Stato e organizzazioni sindacali del personale ferroviario », firmato il 14 giugno 1971 tra l'onorevole Ministro dei trasporti *pro-tempore* e i sindacati unitari SFI-CGIL, SAUFI-CISL e SIUF-UIL.

Tale regolamentazione riconosce esplicitamente il « diritto » da parte delle organizzazioni sindacali « di affiggere e distribuire materiale di informazione o di propaganda sindacale » in appositi albi murali di regola

non esposti al pubblico, con esclusione quindi, di manifesti e volantini di altro genere.

Tale Protocollo è in armonia, peraltro, con la legge 20 maggio 1970, n. 300, riguardante « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » la quale, all'articolo 25, stabilisce soltanto il diritto per « le rappresentanze sindacali aziendali » di affiggere « pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro ».

Nessuna norma autorizza invece, negli ambienti di lavoro e durante l'orario lavorativo, l'esercizio di altre attività di informazione o di propaganda, pur nel pieno rispetto della libertà di opinione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

PRETI

11 luglio 1974

GAUDIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in merito ai corsi integrativi magistrali, non ritenga opportuno:

affidare anche ai presidi degli istituti presso cui si svolgono i corsi medesimi la direzione didattica che attualmente viene data soltanto a docenti universitari;

corrispondere, al più presto, ai direttori ed ai docenti quanto compete loro per i corsi già svolti, come anche ai presidi degli istituti magistrali il compenso promesso per la loro attività amministrativa e disciplinare esplicita inerentemente ai corsi medesimi.

(4 - 2050)

RISPOSTA. — Si fa presente che a norma della circolare ministeriale 6 dicembre 1969, n. 408, la direzione e la vigilanza dei corsi integrativi magistrali è affidata al preside dell'istituto magistrale presso cui vengono organizzati i corsi stessi. Il docente universitario è responsabile del coordinamento didattico sul piano generale.

Per quanto riguarda la corresponsione dei compensi spettanti al personale direttivo e non insegnante (i docenti sono stati sempre retribuiti), si fa presente che il disegno di legge concernente la retribuzione del personale direttivo e non insegnante impegnato nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici è stato approvato dal Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 1973. Detto provvedimento si trova attualmente all'esame del Parlamento (atto della Camera n. 2521).

Il Ministro della pubblica istruzione

MALFATTI

11 luglio 1974

GIOVANNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che l'impresa edile « Casini », con sede in Roma, a piazza Crati, paga con lire italiane i propri dipendenti occupati nella Germania federale, a Monaco di Baviera, in località Unterschleibelm;

se gli risulti che i lavoratori che si ammalano non percepiscono l'indennità di malattia, che lavorano 10 ore al giorno ed 11 nel periodo estivo e che non fruiscono delle maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario, nè godono del periodo di ferie, incontrando notevoli difficoltà per l'ottenimento di brevi permessi;

se non ritenga necessario disporre un rigoroso controllo sulle ritenute effettuate ai lavoratori e se le stesse sono versate — in pari misura — in Italia, per quanto concerne sia le assicurazioni previdenziali, sia le ritenute ai fini della ricchezza mobile;

se non ritenga, altresì, necessario un controllo sulle modalità di assunzione praticate dalla « Casini », sulle condizioni di alloggio e vitto riservate ai nostri lavoratori e, ancora, sulle operazioni di pagamento ed i relativi trasferimenti di moneta italiana, che si verificano mensilmente nell'occasione delle retribuzioni, e se, infine, non esistano altre imprese in Germania — o in altri

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

Paesi — che operano nelle stesse condizioni dell'impresa in argomento.

(4 - 2290)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero risulta che il contratto di lavoro relativo ai connazionali dipendenti della ditta Casini ed occupati nella Repubblica federale tedesca è stato, a suo tempo, sottoposto ad attento esame e che, successivamente, si è proceduto alla verifica, attraverso il Ministero degli esteri, dell'effettiva rispondenza *in loco* di alcune delle condizioni di ingaggio (ad esempio, mensa aziendale ed alloggi).

In effetti, il contratto, come del resto riportato in ogni contratto individuale sottoscritto dai singoli lavoratori, conteneva un espresso richiamo alle condizioni previste dalle norme legislative vigenti in Italia, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'edilizia e da quello integrativo per la provincia di Roma ed, in più, prevedeva un'indennità mensile netta di lire 100.000 a favore di ogni lavoratore quale indennità di trasferimento.

Dalle indagini direttamente svolte presso il cantiere della ditta Casini dal consolato d'Italia in Monaco di Baviera è risultato che:

il salario viene pagato in lire italiane, a norma del contratto di lavoro, approvato dall'Ufficio del lavoro di Roma;

la settimana lavorativa comprende — a decorrere dall'1° gennaio 1973 — 40 ore lavorative. Nei casi in cui si renda necessario lo straordinario (ad esempio in occasione della gettata di cemento), esso non supera mai le 10 ore al giorno, conformemente a quanto stabilito dal contratto nazionale di lavoro; per lo straordinario vengono accordate le prescritte maggiorazioni;

le ferie — per Natale, Pasqua, ferragosto, festività nazionali e infrasettimanali — sono stabilite dal predetto contratto e vengono osservate. In occasione delle festività natalizie e pasquali, peraltro, per esigenze di cantiere, le ferie non vengono accordate contemporaneamente a tutti i lavoratori, ma a scaglioni. Per quanto concerne, invece, la concessione di « brevi permessi », questi ven-

gono elargiti anche quando i lavoratori non ne abbiano maturato il diritto (ogni 90 giorni, un permesso di 5 giorni, in base a quanto stabilito dal contratto);

gli alloggi sono costituiti da baracche costruite secondo le norme del contratto nazionale di lavoro;

il vitto è costituito da una prima colazione, dal pranzo e dalla cena. I generi alimentari (esclusi quelli di rapido deterioramento, che vengono acquistati sul posto) provengono direttamente dall'Italia. Il lavoratore paga, per il vitto, lire 500 al giorno, come stabilito dal contratto scritto. Gli operai interpellati hanno manifestato giudizi contrastanti sulla qualità del vitto.

Anche l'ispettorato del lavoro di Roma ha svolto le indagini di propria competenza interrogando alcuni operai ora residenti in Italia e prendendo visione dei documenti dell'impresa nella sede sociale di Roma ed ha accertato quanto segue:

in caso di malattia o infortunio l'impresa, in conformità al vigente contratto collettivo, integra il trattamento economico a carico dell'istituto assicuratore e anticipa per conto dello stesso istituto le spese per l'assistenza farmaceutica, medica ed ospedaliera;

il pagamento del salario avviene presso il cantiere in Germania ed è effettuato in lire italiane; gli operai che intendono rimettere denaro alla famiglia in Italia delegano il ragioniere dell'impresa affinché una parte del salario venga corrisposta direttamente ad un familiare presso l'ufficio di Roma;

le ritenute previdenziali e fiscali registrate sul libro di paga sono, rispettivamente, versate agli istituti assicuratori ed espresse nella dichiarazione dei redditi.

Infine, l'ispettorato del lavoro ha inoltrato apposito rapporto all'autorità giudiziaria, avendo ritenuto che l'impresa Casini abbia violato le norme sul collocamento della manodopera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BERTOLDI

17 luglio 1974

LA ROSA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione di gravissimo disagio esistente presso l'Ufficio del registro di Modica, a causa della carenza di personale, e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire alle popolazioni interessate i servizi d'istituto.

L'interrogante rileva che, in seguito alla aggregazione all'Ufficio del registro di Modica dei soppressi Uffici del registro di Scicli e di Ispica, esso deve soddisfare le esigenze di 4 grossi comuni con una popolazione di oltre 100.000 abitanti e che, pertanto, solo con l'assegnazione di nuovo personale delle carriere direttiva e di concetto sarà possibile assicurare il regolare andamento dei servizi, senza ulteriori riflessi negativi anche per l'erario.

(4 - 3293)

RISPOSTA. — Il quadro organico e funzionale degli uffici del registro è presente e vivamente seguito dall'Amministrazione, che guarda con interessata attenzione agli sviluppi della situazione connessa all'attuazione del provvedimento legislativo che ha disposto la soppressione di un notevole numero di uffici ed il contemporaneo ampliamento dei compiti di altre circoscrizioni finanziarie.

Purtroppo, le possibilità di intervento in senso sostanzialmente migliorativo delle situazioni di disagio riscontrabili in diversa misura presso la quasi generalità degli uffici del registro sono attualmente assai limitate e circoscritte, in considerazione soprattutto della forza disponibile, che è da ritenersi veramente inadeguata a corrispondere alle nuove esigenze che discendono dalla riforma del sistema fiscale.

Sono difficoltà constatate da tempo e che il Governo ha considerato suo dovere rappresentare nelle sedi ufficiali ed anche in Parlamento, dove in verità non sono mancate adesioni delle varie parti politiche, e stimoli ad assumere iniziative idonee mediante uso di strumenti adeguati.

È appunto ciò che è stato fatto recentemente con il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 luglio corrente, ed ora all'esame delle Camere

legislative per gli adempimenti costituzionali.

L'affidamento del Governo è pieno, circa la sensibilità del Parlamento di convertire in legge al più presto il provvedimento in questione, onde consentire all'Amministrazione il sollecito reclutamento del personale occorrente, anche attraverso sistemi di assunzione più snelli e mediante l'uso di procedure accelerate.

Frattanto sarà rivolta particolare attenzione agli uffici che più degli altri necessitano di adeguati rinforzi, ed in questo quadro è già negli orientamenti dell'Amministrazione disporre l'assegnazione all'ufficio del registro di Modica di alcuni vincitori del concorso a procuratore, che è attualmente in fase di espletamento.

Il Ministro delle finanze
TANASSI

20 luglio 1974

MADERCHI, MAFFIOLETTI, MODICA, MANCINI, PERNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se trova fondamento nelle decisioni dell'Istituto poligrafico dello Stato l'annunciata chiusura della Libreria dello Stato di via del Tritone, in Roma, che priverebbe la cittadinanza di un indispensabile ed utilissimo strumento di documentazione sui problemi legislativi, giuridici e parlamentari.

(4 - 3060)

RISPOSTA. — Si risponde, per competenza di materia, in luogo dell'onorevole Ministro delle finanze.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto poligrafico dello Stato ha determinato di procedere alla chiusura di alcuni negozi di vendita della Libreria dello Stato, fra i quali quello di via del Tritone in Roma.

La decisione adottata trae origine dal perdurare dell'andamento economico negativo dell'anzidetto negozio di vendita, che ha fatto registrare perdite di alcuni milioni. Prossimamente cesseranno l'attività anche i negozi di vendita di Bologna e di Genova, per gli stessi motivi. Sono in corso trattative per

accordi con concessionari nelle stesse città onde assicurare, e contemporaneamente rendere ancora più capillare, il collocamento dell'editoria d'arte, editoria giuridica e riproduzioni dell'Istituto Poligrafico.

Per quanto riguarda la città di Roma si fa presente che resterà funzionante il negozio di vendita in via XX Settembre (palazzo del Ministero del tesoro), ove continueranno ad essere ricevuti gli avvisi da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, parte II.

Gli acquisti di libri e di riproduzioni, peraltro, possono essere anche operati presso gli uffici commerciali della sede centrale dell'Istituto poligrafico dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
SCHIETROMA

19 luglio 1974

MARI, GADALETA. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste. Premesso:*

che la regione Puglia, dopo averli esaminati, ha espresso parere favorevole a numerosi progetti riguardanti il miglioramento delle strutture agricole per il concorso della sezione orientamento del FEOGA (10^a tranche) ed ha inoltrato il parere ed i relativi progetti al Ministero;

che, complessivamente, detti progetti ammontano a 94, per un importo totale di spesa preventivata di circa 108 miliardi di lire, di cui 30, per 50 miliardi circa riguardano la provincia di Bari, 12, per circa 10 miliardi, la provincia di Brindisi, 18, per oltre 15 miliardi, la provincia di Foggia, 29, per circa 23 miliardi, la provincia di Lecce e 5, per oltre 9 miliardi, la provincia di Taranto;

che, in relazione alla natura degli interventi previsti, i progetti sono così distinti;

a) miglioramento della condizione di produzione delle aziende (ristrutturazione olivicola, ristrutturazione viticola, miglioramenti vari), complessivamente 31 per oltre 17 miliardi di lire;

b) impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (stabilimenti enologici, oleari o di altra natura), complessivamente 33 per un importo di circa 19 miliardi di lire;

c) opere infrastrutturali di carattere agrario (viabilità minore, acquedotti rurali, eccetera), complessivamente 30 per un importo di circa 72 miliardi di lire;

che il Ministero è orientato (ovvero avrebbe addirittura deciso) ad escludere la quasi totalità dei suddetti progetti dal finanziamento FEOGA (10^a tranche),

si chiede di conoscere:

1) in quale rapporto si collocano i finanziamenti che saranno accordati tramite il FEOGA con il numero e l'importanza prioritaria dei progetti presentati;

2) per quali motivi sarebbero stati esclusi, o verrebbero esclusi, per la Puglia, tutti i progetti riferentisi al settore olivicolo — di importanza vitale per la regione — e quelli relativi alle infrastrutture che sono essenziali per le campagne e per lo sviluppo dell'agricoltura meridionale e pugliese;

3) con quali criteri viene operata la scelta dei progetti ammessi a finanziamento e come viene garantita la partecipazione della Regione a tale scelta;

4) come si intende assicurare una priorità di finanziamento ai progetti presentati dagli organismi associativi e dagli enti pubblici operanti nella Regione rispetto a quelli presentati dagli imprenditori privati.

(4 - 2022)

RISPOSTA. — Delle iniziative presentate dalla regione Puglia in occasione del X periodo di operatività della Sezione orientamento del FEOGA, ben 35, per la complessiva spesa prevista di lire 24.023 milioni, sono state incluse nel programma nazionale trasmesso a Bruxelles per il concorso della Comunità e con impegno di partecipazione finanziaria dello Stato italiano.

Di tali iniziative, due interessano il settore degli allevamenti e quattro quello della viticoltura. Vi sono, inoltre, quattro cantine e sette oleifici sociali, otto stabilimenti di trasformazione e di valorizzazione — quali impianti di selezione delle sementi, di lavorazione del tabacco, mangimifici, molini e pastifici — nonchè dieci fra strade ed acquedotti rurali.

Da ciò si evince che si è anche tenuto debito conto delle iniziative concernenti le in-

infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'agricoltura pugliese e, in particolare, di quelle riferentisi al settore olivicolo. A questo proposito, giova sottolineare che fin dai primi anni di operatività della Sezione orientamento del FEOGA si è data particolare considerazione a tutte le iniziative interessanti l'olivicultura, proprio per l'importanza che tale settore riveste nell'economia della regione.

La scelta dei progetti è stata operata avuto riguardo alla validità tecnica ed economica delle opere progettate e al grado di realizzabilità di ciascuna iniziativa, sulla base dei criteri a suo tempo stabiliti dal Ministero riferiti ai diversi settori d'intervento e alla natura delle opere.

La selezione dei progetti inclusi nel programma nazionale inviato a Bruxelles è avvenuta, per larga massima, tenuto conto dell'elenco delle priorità provinciali indicate dalla regione.

In tale ambito, ai progetti degli enti associativi e degli enti pubblici è stata data priorità assoluta, mentre nessuna delle iniziative presentate da privati è stata ritenuta ammissibile.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

MAZZOLI, BALDINI, DAL FALCO, PATRINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e della sanità.* — Per conoscere:

1) se è stato rilevato dai competenti uffici dei Ministeri un consistente impiego del latte in polvere, destinato ad uso zootecnico e in genere per l'allevamento del bestiame, nella produzione di latticini e di latte rigenerato che viene poi messo in vendita come latte di mungitura;

2) se non si ritiene opportuno intervenire sollecitamente per stroncare all'origine illecite speculazioni, che danneggiano gravemente sia gli allevatori di animali da carne, sia i produttori di latte e formaggio;

3) se non risulta utile e conveniente adottare sistemi di trattamento tali da rendere riconoscibile il latte in polvere per uso

di allevamento, affinché sia inutilizzabile per altri impieghi;

4) se può essere favorevolmente considerata un'iniziativa del nostro Governo tendente a proporre ai competenti organismi della CEE che il latte in polvere per uso di allevamento prodotto negli Stati membri venga opportunamente trattato prima di essere confezionato per il commercio e la vendita, al fine di renderlo riconoscibile.

(4-2758)

RISPOSTA. — Il latte scremato in polvere prodotto nella Comunità viene utilizzato solo in parte per l'alimentazione del bestiame; la rimanente parte o viene esportata o è utilizzata dalle varie industrie alimentari, dolciarie, farmaceutiche, eccetera.

Poichè non è possibile conoscere la destinazione che avrà il latte in polvere una volta entrato nel circuito commerciale, non si può evidentemente pretendere che venga generalizzata una qualsiasi forma di denaturazione all'origine.

Un processo di denaturazione o colorazione non può essere previsto nemmeno al momento dell'importazione del prodotto in Italia, in quanto il latte scremato in polvere diventa un prodotto destinato all'alimentazione del bestiame solo al momento in cui le industrie autorizzate provvedono alla sua denaturazione o all'inglobamento nella massa dei mangimi.

Dette industrie sono obbligate a tenere, sulla base del dettato del regolamento CEE n. 990/72, un apposito registro sul quale debbono essere annotate, tra le altre notizie, la quantità di latte in polvere acquistato, la quantità di latte denaturato, la quantità di mangimi prodotti, con l'indicazione del contenuto percentuale in latte ed i nomi degli acquirenti del prodotto finito.

L'aiuto comunitario per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione del bestiame viene concesso solo dopo l'avvenuto accertamento — che si effettua, presso le industrie di trasformazione, da funzionari dell'organo di vigilanza di questo Ministero — che il prodotto è stato denaturato o inglobato nei mangimi e che sono state rispettate

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

tutte le prescrizioni imposte dalla regolamentazione comunitaria in materia.

Comunque, è noto alle signorie loro onorevoli che la legge 11 aprile 1974, n. 138, recante « nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana » prevede una normativa atta a combattere efficacemente la frode consistente nella ricostituzione del latte in polvere in latte liquido e, quindi, l'impiego di tale prodotto nell'alimentazione umana diretta e nella preparazione di prodotti caseari.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritiene, come l'interrogante, necessario annullare il risultato delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali del Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa, nella provincia di Frosinone, tenutesi il 12 gennaio 1974 e che sono state caratterizzate da una lunga serie di irregolarità, tra le quali l'anomala convocazione dell'assemblea consortile, l'ammissione al voto di consorziati muniti di delega con firma non autenticata, la protrazione di ben 3 ore dell'orario di chiusura delle votazioni e la compilazione dei verbali della seduta a 3 giorni di distanza da quello in cui era avvenuto lo spoglio delle schede.

(4 - 2874)

RISPOSTA. — Come è noto, in base al disposto dell'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 15 gennaio 1972, n. 11, le funzioni di vigilanza, già esercitate da questo Ministero, sui consorzi di miglioramento fondiario, sono state demandate alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° aprile 1972.

Pertanto, dalla detta data spetta alla regione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il potere di approvare gli statuti degli organismi in questione, nonché il potere di nomina e di sostituzione di eventuali commissari straordinari, nei casi in cui

l'amministrazione ordinaria del consorzio non sia più in grado di assolvere alle proprie normali funzioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

MINNOCCI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali iniziative intendano prendere per una sollecita risoluzione della grave vertenza in atto da oltre un mese presso le « Cartiere meridionali » di Isola del Liri.

(4 - 3246)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro delle partecipazioni statali.

Si informa la signoria vostra onorevole che la vertenza insorta a suo tempo tra la direzione aziendale delle Cartiere meridionali di Isola del Liri e le proprie maestranze è stata composta presso l'ufficio del lavoro di Frosinone il 31 maggio 1974.

La situazione nell'ambito dell'azienda è pertanto da ritenersi normalizzata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI

17 luglio 1974

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato il notevole interesse e la grande importanza assunti dal Museo civico di Vibo Valentia;

rilevato che presso religiosi e privati della zona sono giacenti collezioni ed oggetti d'arte in stato di abbandono,

si chiede di conoscere se il Ministro non intenda provvedere, come espressamente sancito dalla vigente legislazione, alla loro rimozione ed al conseguente deposito presso detto Museo.

(4 - 2260)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero non ritiene urgente provvedere al deposito presso il Museo civico di Vibo

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

Valentia delle opere d'arte conservate presso enti o privati della zona, in quanto non risulta che le stesse siano, almeno nella massima parte, in stato di abbandono; esse, al contrario, sono tenute in buona cura dai legittimi proprietari.

Si fa anche rilevare che un eventuale aumento delle opere giacenti presso il Museo civico comporterebbe gravi problemi di custodia diurna e notturna del patrimonio, problemi che, allo stato attuale, non sarebbe possibile risolvere in modo adeguato.

Peraltro, in caso di effettivo bisogno, la sovrintendenza competente non mancherà di curare, come espressamente sancito dalla vigente legislazione, la rimozione delle opere ed il conseguente deposito presso il predetto Museo.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

17 maggio 1974

MURMURA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale comportamento intenda seguire per tutelare le ragioni degli agrumicoltori calabresi, di fronte alla decisione assunta dal Comitato di gestione del settore ortofrutticoli della CEE, secondo cui la misura della restituzione prezzi verso i Paesi terzi viene elevata da 4 a 6 unità di conto relativamente ad alcune varietà di arance (« moro », « tarocco » e « sanguinello »), lasciando inalterata la misura della restituzione per le « bionde », che vengono prodotte quasi esclusivamente in provincia di Reggio Calabria, del cui reddito globale rappresentano grandissima parte.

(4 - 3011)

RISPOSTA. — La Commissione delle Comunità europee non ha ritenuto di dover accogliere integralmente le richieste avanzate dall'Italia per un aumento generalizzato delle restituzioni all'esportazione di agrumi italiani verso i paesi terzi.

Infatti, sono state portate da 4 a 6 unità di conto per quintale solo le restituzioni per i mandarini e per le arance delle varietà « moro », « tarocco » e « sanguinello », con

l'esclusione della varietà « biondo comune », che, pertanto, continua a beneficiare di una restituzione di 4 unità di conto per quintale.

In verità, questa ultima varietà è la meno apprezzata dal mercato internazionale, in quanto le sue caratteristiche qualitative sono inferiori a quelle delle altre varietà.

Sul mercato di Reggio Calabria, sul quale gravitano le zone di maggior produzione della varietà « biondo comune », il prodotto ha quotato durante il mese di febbraio scorso, mediamente, 6.000 lire al quintale.

Considerando che ogni unità di conto concessa a titolo di restituzione corrisponde, attualmente, a lire 712, ne deriva che, per ogni quintale di arance bionde esportate, l'operatore ottiene una restituzione di lire 2.848, che rappresenta oltre il 47 per cento del ricavo della vendita delle stesse arance sul mercato nazionale di produzione.

La maggiore restituzione di cui beneficiano le varietà di arance più pregiate esercita, invece, in termini percentuali, un sostegno inferiore.

Appare, pertanto, chiaro che, anche con le attuali 4 unità di conto, l'esportazione verso i paesi terzi di arance bionde è senz'altro da considerarsi equamente sostenuta.

Tuttavia questo Ministero continuerà a svolgere opera di convincimento e sollecitazione presso le competenti sedi comunitarie allo scopo di ottenere che, anche per le arance « biondo comune », venga concesso l'aumento della restituzione all'esportazione nella stessa misura prevista per le altre varietà di arance.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

NENCIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero in ordine al primario impegno relativo al riordinamento dei Convitti nazionali attraverso la costituzione dei Centri scolastici residenziali, innovazione che costituirebbe un interessante esperimento pilota di scuola moderna a tempo pieno volontario.

(4 - 2665)

RISPOSTA. — Si fa presente che il disegno di legge sull'istituzione dei centri scolastici residenziali, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 21 dicembre 1973, è stato presentato alla Camera dei deputati il 31 gennaio 1974.

Il Ministro della pubblica istruzione

MALFATTI

17 maggio 1974

NOÈ. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, visto il persistere della crisi zootecnica per cui, anche dopo i recenti aumenti del prezzo del latte, il numero dei capi bovini mandati al macello è sempre assai elevato, non intende prendere qualche altra misura a sostegno dell'allevamento di bovini.

In proposito si fa presente che in Francia, da anni, in base alle decisioni ministeriali n. 68-32 del 4 maggio 1968, n. 68-84 dell'8 agosto 1968 e n. 72-41 del 23 giugno 1972, vengono assegnati premi di allevamento che giungono, per un periodo di mantenimento di 30-36 mesi, sino a 250 nuovi franchi per capo e, inoltre, viene garantito un prezzo di vendita minimo superiore a quello comunitario.

Tali provvedimenti hanno interessato nel 1969 circa 100.000 bovini adulti e nel 1971 oltre 1 milione di capi.

(4-2750)

RISPOSTA. — Il Ministro, per far fronte alla crisi che stanno attraversando gli allevamenti di bovini, ha predisposto uno schema di disegno di legge che recepisce il regolamento CEE n. 1353/73 del Consiglio del 15 maggio 1973, il quale, come è noto, prevede l'instaurazione di un regime di premi per l'incremento della produzione di carne bovina. In merito, sono già state diramate alle regioni istruzioni per la presentazione delle domande e per lo svolgimento delle relative istruttorie.

Come è altresì noto, in attesa del perfezionamento dell'iter del disegno di legge d'iniziativa di questo Ministero concernente « Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina ed ovina » attualmente all'esame del Senato della Repubblica

(atto n. 1638 del Senato) è stata emanata la legge 18 aprile 1974, n. 118, recante provvedimenti urgenti per la zootecnia. Detta legge dispone, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa di lire 45 miliardi, per l'anno 1974, per la concessione da parte della regione, a favore delle aziende agricole, di un premio fino a 25 mila lire per ogni vitello nato nelle aziende stesse e destinato all'ingrasso o alla rimonta, nonché di premi fino a lire 50 mila, per l'allevamento di vitelli che siano portati fino al peso di 400 chilogrammi se maschio e di 350 chilogrammi se femmina.

Detti premi possono essere aumentati in massima fino al 50 per cento per i territori montani e per le zone depresse collinari.

Il Ministero ha tempestivamente inviato al CIPE le proposte di riparto dei detti fondi, tra le regioni, in modo da consentire alle regioni stesse di dare inizio alla concreta attuazione delle nuove provvidenze entro il termine stabilito dalla legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BISAGLIA

16 luglio 1974

OLIVA. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbiano provveduto, o intendano provvedere, a chiarire la retta interpretazione da darsi all'articolo 10 della legge 3 marzo 1971, numero 153, nei confronti del personale insegnante non di ruolo incaricato o supplente nelle istituzioni ed iniziative scolastiche e di assistenza scolastica all'estero, con particolare riguardo al personale delle scuole materne, anche gestite da associazioni, comitati, missioni religiose, eccetera, per i figli dei lavoratori italiani all'estero, sotto la vigilanza e con il contributo del Ministero degli affari esteri, e ciò in relazione alla « speciale valutazione » (doppio punteggio) che anche tale personale (spesso modestamente compensato e sempre soggetto a gravose condizioni di ambiente, di dislocazione e di orario) va sicuramente e doverosamente riconosciuta ai fini dei concorsi a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi in Italia.

Si chiede, pertanto, un pronto intervento dei due Ministeri competenti perchè venga tempestivamente prevenuta ogni perplessità applicativa atta a creare nell'ambiente degli interessati stati di incertezza e di tensione quanto mai dannosi per il funzionamento delle suddette istituzioni ed iniziative, cui verrebbe certamente a mancare il personale necessario (di già difficile reclutamento per la lontananza dalla patria e per l'esigenza della speciale preparazione linguistica) qualora fosse lasciato sussistere il dubbio di un incerto riconoscimento dei citati diritti di valutazione, costituenti ormai legittima aspettativa degli insegnanti all'estero.

(4 - 1991)

RISPOSTA. — Si risponde su delega ricevuta dal Ministro degli affari esteri.

Premesso che le modalità ed i programmi dei concorsi per insegnanti di scuola materna saranno stabiliti a norma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 444 con il regolamento di esecuzione e che, quindi, il dovuto riconoscimento del servizio prestato all'estero, ai fini dei concorsi, sarà fissato nei relativi bandi, si fa presente che questa Amministrazione, ai fini del conferimento degli incarichi d'insegnamento e delle supplenze nelle scuole materne statali per l'anno scolastico 1973-74, con l'ordinanza ministeriale numero 123, prot. n. 4146, del 3 maggio 1973 ha innovato i criteri di valutazione del servizio prestato nelle scuole materne all'estero, dando un'interpretazione particolarmente favorevole alle disposizioni vigenti in materia.

Infatti, oltre a valutare in misura doppia i servizi prestati nelle scuole all'estero statali, pareggiate, legalmente riconosciute o sussidiate dal Ministero degli affari esteri, si è ammesso a valutazione per la prima volta, con il medesimo punteggio stabilito per le scuole materne autorizzate in Italia, anche il servizio prestato nelle scuole non sussidiate dal medesimo Dicastero degli esteri, ma semplicemente vigilata dalle dipendenti autorità diplomatiche.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

17 maggio 1974

PELLEGRINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza dell'agitazione esistente tra il personale della Biblioteca fardelliana di Trapani per l'insensibilità dimostrata, dalla deputazione che la amministra, nei confronti della richiesta dell'intersindacale di adozione del regolamento organico, del mansionario e del regolamento dei servizi, e per i criteri di reggimento usati dalla deputazione stessa;

se non ritengono di intervenire perchè sia ristabilito un ordine di sviluppo democratico e culturale nell'importante attrezzatura sociale e perchè vengano affermati i diritti del personale, in uno con indirizzi di amministrazione consoni alle funzioni dell'istituzione.

(4 - 3007)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Si informa la signoria vostra onorevole che questo Ministero non appena a conoscenza dell'agitazione del personale della Biblioteca Fardelliana di Trapani, ha interessato alla questione il competente soprintendente ai beni librari di Palermo che è intervenuto presso il presidente della deputazione della Biblioteca per una sollecita, possibile e soddisfacente soluzione della vertenza.

Per quanto concerne poi la richiesta sindacale di modificare o di sostituire i vigenti regolamenti della Biblioteca (uno per l'ordinamento e l'uso pubblico e l'altro per l'ordinamento del servizio e del personale) si assicura di avere interessato direttamente il suindicato presidente affinchè faccia conoscere, al più presto, il parere dell'ente.

Il soprintendente ai beni librari di Palermo, comunque, seguirà attentamente la questione e riferirà al Ministero gli eventuali sviluppi.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

12 luglio 1974

PELUSO, SCARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quale intervento intenda compiere al fine di rendere integralmente operante, nella scuola media, la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nella quale si prevede che l'insegnamento dell'educazione fisica debba essere impartito due ore settimanali per classe e non per squadra.

Gli interroganti ricordano che l'insegnamento per squadra è in contrasto con le norme vigenti, soprattutto perchè dà luogo ad abbinamenti di classi diverse, contro ogni principio di didattica. A ciò si aggiunga che il mancato intervento a sostegno della citata legge aumenterebbe il disagio della categoria interessata, a causa dell'indiscriminata contrazione delle ore di insegnamento, e non contribuirebbe certo alla valorizzazione della disciplina.

(4 - 2381)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola media, impartito per squadre ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, determina, in effetti, uno stato di disagio per gli insegnanti, ma ancor più per la didattica dell'educazione fisica a causa dei necessari e inevitabili abbinamenti di classi diverse, anche non parallele, allo scopo di costituire il numero di alunni previsto dal medesimo articolo 2.

Questo Ministero, ogni qualvolta è stato possibile, ha cercato di risolvere situazioni particolari, debitamente documentate, mediante autorizzazioni temporanee a derogare dalla disposizione della predetta norma.

Ma non sembra che la norma predetta, in quanto speciale, possa ritenersi abrogata dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, avente carattere generale, che non contiene alcuna esplicita innovazione in materia di formazione delle squadre di educazione fisica.

Non si mancherà comunque di approfondire il problema ai fini di una possibile soluzione in sede legislativa.

Il Ministro della pubblica istruzione

MALFATTI

17 maggio 1974

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che le superfici forestali della Sardegna vanno costantemente depauperandosi a causa delle distruzioni provocate dagli incendi, senza che si intravedano misure concrete atte ad evitare la scomparsa della vegetazione boschiva;

che, come si può desumere dai dati statistici, la forestazione in questi ultimi anni ha offerto, alla mano d'opera disoccupata, occasioni di lavoro inferiori a quelle del 1969;

che la situazione attinente il patrimonio forestale desta seria preoccupazione, ove si tenga conto che la superficie boschiva risulta di 320.000 ettari, contro 1.080.000 ettari del secolo scorso (con un indice di boscosità di appena il 13,5 per cento, contro il 20,5 per cento dell'indice nazionale ed il 30,6 per cento della media europea);

che per soddisfare le esigenze industriali, attuali e future, secondo stime autorevoli, occorrerebbero almeno 1.000.000 di ettari di superficie boschiva nell'isola, con un programma pluriennale tale da assorbire almeno 10.000 operai;

che lo stesso programma per la riforma della pastorizia, come auspicato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, non può prescindere da un piano per la forestazione,

l'interrogante chiede:

la predisposizione urgente di un piano pluriennale per la forestazione nell'Isola, da realizzarsi con gli interventi straordinari dello Stato, avuto riguardo all'aggravarsi delle condizioni economiche e sociali della Sardegna, all'aumento della disoccupazione ed al risorgere di alcuni fenomeni delinquenziali che allignano in zone tipiche del sottosviluppo, senza prospettive occupative stabili e ben remunerate;

l'intesa con la Regione sarda nella predisposizione del piano pluriennale, allo scopo di un esame congiunto per coordinare i finanziamenti e finalizzarli al raggiungimento dei traguardi produttivi ed occupativi.

(4 - 0805)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dell'impetuoso divampare degli incendi in Sardegna — e particolarmente nei comuni di Baratili San Pietro, Riola Sardo, Cabras, San Vito Milis e Solarussa — che hanno causato ingenti danni ai terreni pascolativi, ai depositi di fieno ed ai seminativi;

2) se gli risulti, altresì, che i predetti incendi hanno minacciato financo i cortili di varie abitazioni.

In caso affermativo, in considerazione di quanto segnalato dall'interrogante prima ancora che si ripettesse l'infausto fenomeno, si chiede quali provvedimenti il Ministro intenda assumere, d'intesa con i poteri locali, per organizzare un'adeguata opera di vigilanza ed un servizio antincendi in grado di salvaguardare il patrimonio agricolo della Sardegna.

(4 - 2178)

RISPOSTA. — Come è noto, a norma dell'articolo 3 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, in materia di foreste la regione sarda ha, nel proprio territorio, potestà legislativa primaria.

Per quanto riguarda in particolare il problema del ripristino dei boschi e delle coltivazioni distrutti dagli incendi, l'unica possibilità di intervento da parte di questo Ministero potrebbe essere offerto dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Al riguardo, peraltro, si fa osservare che essenziale caratterizzazione di detta legge è quella di soccorrere le aziende agricole colpite da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, che causano danni di sostanziale rilievo in rapporto all'economia agricola di vaste zone.

L'incendio non sembra possa ricondursi tra tali eventi, in quanto non promana, in genere, da cause naturali, essendo più spesso un fatto accidentale e, talvolta, anche doloso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BISAGLIA

16 luglio 1974

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza della drammatica situazione nella quale si trovano le greggi in Sardegna a causa della persistente siccità;

2) se gli risulti, altresì, che, in numerosi comuni dell'Isola, pastori, allevatori e contadini vanno denunciando alle autorità locali la moria del bestiame;

3) se gli risulti, infine, che la condizione delle greggi è aggravata dalla prossima figliatura e che la contemporanea assenza dell'erba ne compromette la stessa nascita.

In caso affermativo, si chiede se il Ministro non ritenga urgente predisporre un intervento con adeguate scorte di mangimi, sì da garantire la salvaguardia dell'ingente patrimonio ovino che, con i suoi 3 milioni di capi, rappresenta una parte ragguardevole del reddito che viene prodotto in Sardegna.

(4 - 2543)

PINNA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza della grave condizione nella quale si trovano gli allevatori ed i contadini sardi a causa della persistente siccità, durata oltre 5 mesi, e al conseguente maltempo che ha provocato, attraverso la neve, le gelate e le brinate, gravi danni agli allevamenti ed all'agricoltura in generale;

2) se siano a conoscenza, altresì, che, in dipendenza delle cennate avversità, si sono determinati grave moria di bestiame ed ingenti danni alle colture orticole, con particolare riguardo per la produzione dei carciofi (la Sardegna è la regione d'Italia che ne produce di più);

3) se, in dipendenza dei danni lamentati, non ritengano urgente provvedere:

a) alla erogazione gratuita di mangimi atti a garantire la sopravvivenza del bestiame (la regione sarda conta un carico di bestiame dell'ordine di 2.500.000 ovini e circa 400.000 caprini);

b) a stroncare la speculazione che si verifica ad opera della Federconsorzi e dei

privati nella vendita dei mangimi (1 quintale di soia si fa pagare 22.000 lire, un quintale di fave da 14.000 a 18.000 lire);

c) ad applicare la legge per la solidarietà nazionale, onde provvedere ad urgenti misure in favore degli allevatori e degli agricoltori sardi.

(4 - 2684)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle proposte formulate dagli organi regionali ai termini dell'articolo 13 del decreto 15 gennaio 1972, n. 11, ha emesso il decreto del 21 febbraio 1974, per il riconoscimento del carattere eccezionale dell'andamento climatico siccitoso che ha colpito le province sarde nell'anno 1973, ai fini della concessione delle provvidenze creditizie previste dall'articolo 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Con lo stesso decreto sono state altresì delimitate le province di Cagliari, Nuoro e Sassari, per la intera estensione territoriale, per consentire alle aziende agricole danneggiate dalla siccità di fruire delle provvidenze creditizie e contributivo-creditizie di cui all'articolo 5 della citata legge.

Per quel che concerne le avversità verificatesi successivamente alle quali si accenna al punto 1) della interrogazione n. 4 - 2684, si assicura che il Ministero non mancherà di prendere in attenta considerazione le proposte che dovessero pervenire dalla regione, ai fini delle eventuali adozioni dei provvedimenti di sua competenza.

Per quanto riguarda, in particolare, l'aumento dei prezzi dei mangimi, c'è da rilevare che tale aumento ha avuto carattere di generalità principalmente a causa degli aumentati prezzi a livello internazionale.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di avere assegnato alla Prefettura di Nuoro la somma di lire 30 milioni per l'attuazione di interventi assistenziali a favore delle famiglie che si sono venute a trovare in stato di particolare necessità, a seguito delle avversità atmosferiche di cui trattasi.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

PINTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per chiedere se ritiene di presentare al Parlamento un disegno di legge per l'estensione della legge 25 maggio 1970, n. 364, relativa all'istituzione di un fondo di solidarietà in agricoltura, per l'indennizzo dei danni subiti da alcuni proprietari nella frazione Radio del comune di Pisciotta a causa di un incendio verificatosi il 24 settembre 1973, in seguito al quale sono andate distrutte molte piante di ulivo, che costituivano l'unica fonte di reddito per molte famiglie contadine.

Non vi è possibilità di ricostruzione degli uliveti distrutti in una prospettiva a breve tempo, in modo da compensare il danno economico subito dai proprietari, perchè si tratta di piante particolari che arrivano a piena produzione solamente dopo alcune centinaia di anni.

(4 - 2382)

RISPOSTA. — Non si ritiene di assumere una iniziativa legislativa per la estensione delle provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, ad alcune aziende agricole della frazione Radio del comune di Pisciotta colpite da incendio, verificatosi il 24 settembre 1973, in quanto la essenziale caratterizzazione di detta legge è quella di soccorrere le aziende agricole colpite dalle violenze della natura che causano danni di sostanziale rilievo all'economia agricola di vaste zone.

L'incendio non sembra possa ricondursi tra tali eventi, in quanto non promana, in genere, da cause naturali, essendo più spesso un fatto accidentale e, talvolta, anche doloso.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, come e quando intenda prendere in considerazione la richiesta di un'indagine disciplinare ed amministrativa che, stando a taluni organi di stam-

pa, sarebbe stata reclamata dalla UIL-Scuola e dallo SNAFRI di Benevento, con riferimento alla situazione venutasi a creare al Provveditorato agli studi di quella città per la presenza di un funzionario, Roberto Fiorito, il quale, come delegato del provveditore, avrebbe firmato una serie di decreti di nomina ad insegnanti incaricati per ben 5 suoi familiari. Più precisamente, si tratterebbe di Maria Grazia Capasso, moglie del Fiorito, la quale, come professoressa di francese, avrebbe ricevuto dal marito ben 4 nomine; di Fulvio Fiorito, fratello di Roberto, incaricato di italiano e storia; di Velia Fiorito in Masala, sorella del Fiorito, professoressa di francese presso l'Istituto tecnico; di Ignazio Masala, cognato del Fiorito, incaricato di francese; di Maria Fiorito in Nanni, altra sorella del Fiorito, incaricata di lettere.

Sempre secondo i due sindacati, gli abusi si estenderebbero anche ad altri personaggi amici dello stesso Fiorito, quali l'insegnante di educazione fisica Pio Bagnoli, il quale, come membro della commissione per gli incarichi, avrebbe fatto trasferire da una scuola di provincia al capoluogo sua moglie, insegnante di lettere. Inoltre, lo stesso Bagnoli, come rappresentante di un sindacato scolastico, il SISDE, avrebbe ottenuto che il segretario nazionale di detto sindacato, tale Daniele Sorice, pur avendo perso la cattedra da lui occupata l'anno precedente, ne riottenesse un'altra creata di nascosto, con ore di scuola occultate e non iscritte nell'elenco delle disponibilità.

(4 - 2897)

RISPOSTA. — Si fa presente, preliminarmente, che allo scopo di accertare la veridicità dei fatti segnalati dalla signoria vostra onorevole, questa Amministrazione non ha mancato di compiere una accurata indagine, affidandone l'incarico ad un consigliere ministeriale aggiunto il quale, recatosi presso il provveditorato agli studi di Benevento, ha avuto diretti ed approfonditi contatti con i componenti la commissione incarichi e supplenze di quella sede.

Le conclusioni cui è pervenuta tale indagine hanno consentito di escludere che da

parte della citata commissione, sia a livello di organo collegiale sia a livello di singoli membri, siano stati comunque posti in essere irregolarità o favoritismi di alcun genere, nei confronti di aspiranti ad incarichi di insegnamento.

Si ha, pertanto, motivo di ritenere che quanto pubblicato da alcuni organi di stampa contro il funzionario, cui ha fatto riferimento la signoria vostra onorevole, abbia trovato facile esca nei rapporti di parentela e di affinità, che legano tale funzionario a diversi insegnanti, incaricati presso scuole ed istituti della provincia di Benevento.

È risultato, infatti, che tre dei cinque insegnanti citati negli articoli a suo tempo apparsi sulla stampa — e precisamente due sorelle ed un cognato del funzionario in parola — in possesso di abilitazione all'insegnamento — conseguita per esami prima dello svolgimento dei corsi speciali abilitanti — non hanno ottenuto, per l'anno in corso, alcuna nuova nomina, ma hanno continuato a prestare servizio, per effetto degli incarichi ad essi legittimamente conferiti negli anni scolastici precedenti (per una delle sorelle e per il cognato tali incarichi risalgono all'anno scolastico 1966-67).

Per quanto riguarda gli altri due parenti del medesimo funzionario, si osserva che uno di essi (il fratello), già incaricato a tempo indeterminato fin dall'anno scolastico 1968-69, ha ottenuto per l'anno scolastico 1973-74 solo un provvedimento di sistemazione, o, più precisamente, di raggruppamento di ore presso l'Istituto professionale per il commercio M. Polo, con orario diviso tra la sede centrale ed una scuola coordinata dello stesso Istituto; le medesime considerazioni valgono per la moglie del funzionario (ultima dei cinque congiunti), la quale, già incaricata con nomina a tempo indeterminato, fin dall'anno scolastico 1970-71, ha ottenuto, per l'anno in corso, un provvedimento di sistemazione, a seguito di una sopravvenuta disponibilità di posti, per scioglimento di riserva, entro i termini previsti da parte di altro docente.

Provvedimenti analoghi, resi possibili cioè solo dopo lo scioglimento della riserva da parte di alcuni aspiranti, sono stati in effetti

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

adottati anche nei confronti di altri docenti della provincia.

Quanto poi all'insegnante di educazione fisica citato nell'interrogazione, il quale, avvalendosi della sua qualità di membro della commissione incarichi, avrebbe favorito il trasferimento della propria moglie da una scuola della provincia al capoluogo, si deve precisare che tale trasferimento si è reso possibile in quanto l'insegnante che ne ha beneficiato è risultata, in base all'anzianità di servizio ed agli altri elementi a tal fine valutabili, inclusa al 2° posto della relativa graduatoria; infatti, la docente classificata al 1° posto, pur avendo chiesto lo stesso trasferimento, ne aveva subordinato l'accettazione al solo orario di cattedra antimeridiano, rifiutando esplicitamente eventuali completamenti di orario in turni pomeridiani, condizione quest'ultima accettata, invece, dall'insegnante classificata al 2° posto (alla quale è stato assegnato appunto un orario diviso tra mattina e pomeriggio).

In merito, infine, al caso del docente, segretario nazionale di un sindacato scolastico, si chiarisce che lo stesso, abilitato per la scuola media, ha dovuto cedere la cattedra già occupata nell'anno scolastico 1972-73 ad altro aspirante fornito di vecchia abilitazione; di conseguenza l'interessato ha conservato, a titolo di sistemazione, l'insegnamento per undici ore di lingua francese, che non erano state occupate da altro aspirante in possesso di maggiori titoli, ed ha, quindi, ottenuto il completamento di orario in un doposcuola della stessa sede.

Premesso quanto sopra e tenuto conto che gli stessi fatti che hanno formato oggetto dell'interrogazione risultano denunciati, su iniziativa di un sindacato scolastico, anche all'autorità giudiziaria ordinaria si fa presente che l'adozione degli invocati provvedimenti disciplinari — per i quali allo stato attuale non sussistono i presupposti — sarà presa comunque in considerazione solo se da parte delle predette autorità dovessero essere accertate eventuali responsabilità.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

17 maggio 1974

POERIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere gli interventi immediati sul piano finanziario che intende predisporre per assicurare il completamento delle opere indispensabili alla realizzazione del « piano elettro-irriguo Neto-Tacina-Passante », ed in particolare:

relativamente al finanziamento delle opere di distribuzione dell'acqua che dal lago di Sant'Anna devono rendere irrigui quasi 13.500 ettari di terra in agro dei comuni di Crotona ed Isola Capo Rizzuto;

relativamente al finanziamento delle opere di distribuzione dell'acqua di destra del Neto che dalla presa del ponte-canale Caputi devono rendere irrigui quasi 4.000 ettari di terre in agro dei comuni di Crotona e Scandale;

relativamente al finanziamento delle opere di sistemazione dei terreni per renderli atti a ricevere l'acqua e quindi capaci di essere suscettibili di trasformazioni moderne ed altresì capaci di permettere nuove colture, per assicurare lavoro stabile e permanente a migliaia di piccoli e medi produttori agricoli, nel quadro di uno sviluppo industriale e turistico legato ad un'agricoltura rinnovata.

(4 - 2092)

RISPOSTA. — Si fa presente che nell'ambito dei progetti speciali è allo studio la elaborazione di nuovi criteri per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, alla luce dei quali potrà essere considerata l'esigenza prospettata dall'onorevole interrogante.

Quanto alle opere di sistemazione dei terreni e per l'introduzione di nuove colture nei territori di futura irrigazione, si comunica che a tali interventi potranno provvedere direttamente gli agricoltori, ricorrendo a forme di associazionismo fondiario con il ricorso all'assistenza tecnica-finanziaria straordinaria tramite l'Ente di sviluppo per la Calabria.

Il Ministro senza portafoglio
MANCINI

22 luglio 1974

PREMOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia al corrente delle notizie secondo le quali la Corte dei conti, in sezione unita, avrebbe mosso rilievo alla Direzione generale dell'aviazione civile in merito all'approvazione di numerosi contratti d'appalto stipulati ed approvati dalla medesima Direzione generale, in quanto la procedura seguita nella stipulazione e nell'approvazione non terrebbe conto, dal punto di vista formale, di norme di legge previste per tali atti.

Diverse aziende incaricate dell'esecuzione di determinati lavori vedono così bloccati gli adempimenti burocratici che portano poi, dopo tempi assai lunghi, alla liquidazione degli importi contrattuali, per cui molte di esse — alcune di piccole e medie dimensioni — vengono a trovarsi in gravi difficoltà anche di natura economica, con conseguente pericolo per la stabilità del lavoro delle loro maestranze, in quanto vedono sfalsati i tempi di perfezionamento degli atti burocratici relativi a prestazioni in taluni casi già da tempo eseguite.

Qualora quanto segnalato dall'interrogante rispondesse al vero, si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intenda assumere per giungere al più presto alla normalizzazione delle anomalie sopra indicate e, se vi fossero, a chi debbano imputarsi le responsabilità del presente stato di cose.

(4 - 3155)

RISPOSTA. — La Corte dei conti — ufficio di controllo atti Ministero trasporti e aviazione civile — (e non in sezioni unite) con nota di osservazione in data 18 marzo 1974 e con altri rilievi in via breve di poco posteriori, ha restituito non registrati n. 18 decreti di approvazione di contratti, in quanto firmati dal medesimo funzionario che aveva stipulato gli atti in rappresentanza dell'Amministrazione, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 103 del regolamento sulla contabilità dello Stato.

In effetti, la Direzione generale dell'aviazione civile aveva ritenuto che la citata norma di contabilità fosse stata implicitamente

derogata dagli articoli 7, (lettera e), 8 e 9 lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, che attribuiscono ai dirigenti dei vari livelli la competenza ad approvare i contratti nei limiti di valore previsti per le varie qualifiche, nè la Corte dei conti per oltre un anno aveva eccepito la irregolarità della procedura.

Comunque la grave carenza numerica di primi dirigenti, verificatasi a seguito degli esodi e degli inquadramenti in attuazione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, ha determinato quanto sopra detto, dato che è risultato impossibile per un certo periodo preporre all'ufficio contratti della Direzione generale dell'aviazione civile un funzionario di qualifica adeguata che potesse stipulare i contratti per conto dell'Amministrazione.

Tutto quanto precede è stato fatto presente alla Corte dei conti, alla quale è stato chiesto di ammettere a registrazione i provvedimenti il cui *iter* era stato temporaneamente sospeso.

Il citato organo di controllo, manifestando comprensione per le ragioni di questa Amministrazione, ha dato corso ai provvedimenti stessi.

In relazione a quanto sopra esposto, si ritiene che l'episodio sia rimasto circoscritto in termini assai modesti, sia in considerazione del fatto che si trattava per lo più di contratti a trattativa privata di importi non elevati (inferiori a lire 18 milioni), sia perchè alla situazione è stato posto pronto rimedio nel modo sopra indicato.

In conclusione, si assicura che allo stato attuale il motivo richiamato nell'interrogazione non costituisce più causa di ritardo nella definizione degli atti contrattuali nè dei relativi pagamenti alle ditte appaltatrici di lavori o servizi per conto di questa Amministrazione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
PRETI

20 luglio 1974

ROSA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga opportuno affidare alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura i compiti relativi all'istituzione, tenuta ed aggiornamento del « catasto olivicolo », previsto dal Consiglio dei ministri della CEE con provvedimento adottato nella sessione del 19-20 novembre 1973.

Come è noto, quello olivicolo-oleario rappresenta un settore particolarmente rilevante della nostra economia agricola, in particolare di quella meridionale. Da qui la necessità di porre in essere con urgenza tutte quelle misure idonee ad assicurarne lo sviluppo. In tale prospettiva, particolarmente rilevante è il provvedimento comunitario di dare vita ad un catasto olivicolo: quest'ultimo, infatti, nel facilitare l'accertamento ed il controllo della produzione nel settore, ne tutelerà il prodotto, particolarmente pregiato, sia migliorandone le qualità intrinseche, sia normalizzando un mercato troppo spesso interessato dalla presenza di prodotti concorrenti privi di pregio. Il catasto, quindi, tutelerà in maniera efficace sia i produttori che gli stessi consumatori.

Di tanto bisogna certamente dare atto ai rappresentanti italiani presso la CEE, i quali, facendosi promotori della proposta di istituire il nuovo strumento, hanno validamente difeso la nostra economia agricola.

Si tratta ora di passare con urgenza alla fase operativa e a tal fine l'interrogante ritiene opportuno che si utilizzi la competenza e l'esperienza delle Camere di commercio, le quali, notoriamente, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, curano anche la tenuta dei diversi Albi professionali. Valga, come esempio, la tenuta degli Albi dei vigneti, per l'accertamento di tutta la produzione dei vini a denominazione di origine.

Le Camere di commercio, pertanto, sembrano gli organismi più adatti e qualificati, sia per una sollecita istituzione del catasto, sia per l'espletamento in futuro di tutti i compiti ad esso connessi.

(4 - 2895)

RISPOSTA. — Nella sessione 19-20 novembre 1973, il Consiglio dei ministri della CEE

ha adottato una risoluzione, nella quale è stata prevista, tra l'altro, l'istituzione di un catasto olivicolo nella Comunità.

Inoltre, è stato stabilito che le norme necessarie per la costituzione di tale catasto siano adottate sulla base di una proposta della Commissione.

Pertanto, prima di passare alla fase operativa, nella quale si potrà tener conto dei suggerimenti della signoria vostra onorevole in merito alla eventuale utilizzazione della competenza delle Camere di commercio, occorre che il Consiglio della CEE adotti al riguardo le necessarie disposizioni, mediante un apposito Regolamento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

RUSSO Luigi. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) se è informato della tendenza, che si va accentuando in Puglia, di considerare l'olivo come una pianta che possa essere impunemente abbattuta in vista di colture più redditizie;

2) se intende accertare l'entità della distruzione;

3) se intende adoperarsi perchè un patrimonio secolare, cui è legata tanta parte dell'economia tradizionale della regione, sia convenientemente tutelato e protetto.

(4 - 2830)

RISPOSTA. — L'espansione edilizia e i nuovi insediamenti industriali, realizzati nel dopoguerra, hanno portato all'abbattimento di impianti olivicoli ubicati soprattutto ai margini dei centri urbani.

Prescindendo dagli anzidetti abbattimenti forzati, va rilevato che il fenomeno, che ha interessato quasi tutte le provincie olivicole della Puglia, sul piano agronomico-culturale si inquadra in un'adeguata riconversione della coltura medesima, in quanto ha interessato quasi esclusivamente oliveti obsoleti, attaccati da carie o altre malattie parassitarie e quindi, anche per la loro partico-

lore strutturazione e forma di allevamento, ormai ai margini della economicità della coltura.

Non va dimenticato, infatti, che i vecchi oliveti sono stati sostituiti, oltre che da nuove colture, soprattutto da più razionali oliveti, realizzati anche con nuove forme di allevamento, che consentano una economia nella raccolta, operazione che, come è noto, incide nel bilancio colturale degli impianti allevati tradizionalmente per circa il 40-50 per cento.

Va, inoltre, sottolineato, nel valutare il fenomeno dell'abbattimento dei vecchi impianti olivicoli, che esso ha dato luogo ad una più estesa coltivazione delle olive da mensa, con la diffusione di talune varietà come la coratina e l'ascolana, specie nelle zone ove è stato possibile introdurre l'irrigazione che, oltre ad attenuare sensibilmente l'alternanza produttiva caratteristica dell'olivo, consente di conseguire drupe di maggiore grossezza.

Appare evidente, quindi, come l'abbattimento di vecchi oliveti verificatosi nella Puglia — fenomeno che, peraltro, si è ora molto ridimensionato — lungi dall'essere considerato come una tendenza indiscriminata e negativa, sia meritevole, al contrario, di valutazione positiva sul piano economico.

La produzione olivicola regionale, infatti, è passata da milioni di quintali 6,8 del 1961 a milioni di quintali 10,56 nel 1971, anche se con produzioni intermedie alterne, caratteristiche della coltura.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

SABADINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se intenda disporre perchè si provveda, con la miglior sollecitudine possibile, alla concessione del contributo di lire 55.000.000 richiesto dal Consorzio di bonifica di Filo e Longastrino, al fine dell'esecuzione di opere urgenti e necessarie alla ristrutturazione della rete scolante, attualmente non più efficiente a causa

dello stato geologico dei terreni e del fenomeno rilevante di abbassamento del suolo.
(4 - 1942)

RISPOSTA. — Il Consorzio di bonifica Filo e Longastrino-Alfonsine ha chiesto al Ministero il finanziamento di lavori di somma urgenza per i danni alluvionali del 14-15 settembre 1972 e del 22-23 gennaio 1973.

Detti lavori riguardano, in particolare, la ripresa di frane lungo gli scoli di Savanuzza e di Menate e la riparazione di fiancate e muri d'ala dei ponti demaniali Piancastello, Campeggia, Pirazzoli e Servola, lungo lo scolo consorziale Menate, per una spesa complessiva di lire 18.054.000.

Il Ministero ha autorizzato i lavori di pronto intervento, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

Per quanto concerne gli interventi per la ristrutturazione della rete scolante, si fa presente che essi rientrano nella categoria di opere di difesa del suolo alla cui realizzazione potrà provvedersi allorchè saranno resi disponibili i fondi sulle autorizzazioni di spesa previste dal disegno di legge attualmente all'esame del Senato della Repubblica (atto n. 1187).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BISAGLIA

16 luglio 1974

SCARPINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano il riconoscimento dei diritti spettanti al signor Montalbano Cosimo, nato a Rosito Capo Spulico (Cosenza) il 26 luglio 1925, il quale ha presentato all'INPS di Cosenza domanda di pensione di invalidità fin dal 13 febbraio 1971.

Tale domanda, dall'INPS di Cosenza, ai sensi della regolamentazione sulle assicurazioni sociali, è stata inviata, nei primi mesi del 1972, al centro compartimentale per le prestazioni in regime internazionale istituito presso la sede dell'INPS di Napoli, che a tutt'oggi non ha fornito alcuna comunicazione.
(4 - 2968)

RISPOSTA. — La pratica di pensione del signor Cosimo Montalbano è stata trasmessa al centro compartimentale di Napoli in data 6 aprile 1973, dopo che la sede provinciale dell'INPS di Cosenza aveva provveduto, tra l'altro, a sottoporre a visita medica di controllo l'interessato e a richiedergli la documentazione che non era stata prodotta all'atto della domanda.

In data 25 giugno 1973 il centro compartimentale inviava al competente organismo tedesco la (LVA Schwaben di Augsburg) i vari formulari, previsti dalla regolamentazione CEE per la trattazione delle pratiche di concerto fra le istituzioni degli Stati membri della Comunità economica europea.

La decisione della LVA di Augsburg (data 29 ottobre 1973) perveniva, il 12 dicembre 1973, al suddetto centro compartimentale, che, a sua volta, in data 9 febbraio 1974, rimetteva alla sede di Cosenza, per la notifica all'interessato, tanto il provvedimento tedesco quanto il provvedimento italiano, predisposto a cura dello stesso centro.

Ambedue i provvedimenti sono negativi, in quanto la domanda del signor Montalbano è stata respinta nell'assicurazione tedesca per mancato riconoscimento dello stato invalidante e, nell'assicurazione italiana, per la inesistenza del quinquennio precedente la domanda dei prescritti 52 contributi settimanali (il lavoratore ne fa valere soltanto 39, tutti accreditati in Germania). È stata, peraltro, accordata al signor Montalbano l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, avvalendosi della quale potrà in futuro perfezionare i requisiti amministrativi.

Le decisioni in questione sono state notificate all'interessato il 23 febbraio 1974.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BERTOLDI

17 luglio 1974

SCARPINO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Premesso:

che gravissimo è il disagio in cui versano, da circa due mesi, i 630 dipendenti

del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), il quale non è in condizioni di corrispondere agli stessi gli stipendi di gennaio e di febbraio 1974;

che la situazione venutasi a determinare ha costretto i dipendenti, tra cui gli addetti alla nettezza urbana, a proclamare uno sciopero a tempo indeterminato che, se dovesse protrarsi ulteriormente, comprometterebbe gravemente, oltre che il funzionamento di tutti i servizi comunali, anche la situazione igienica della città, ancora precaria, nonostante i provvedimenti che hanno fatto seguito all'infezione colerica;

che i tagli operati al bilancio del comune di Lamezia Terme dalla Commissione centrale per la finanza locale, con evidente emarginazione e mortificazione del ruolo delle autonomie regionali, in contrasto con l'articolo 130 della Costituzione, nonchè le lentezze burocratiche inceppanti l'iter dei mutui accesi dal comune, contraddicono alle reali esigenze delle popolazioni e sono la causa immediata della gravissima situazione,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano necessario intervenire con urgenza perchè la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, a cui è affidata la tesoreria del comune, sia autorizzata a concedere un'anticipazione di almeno 510 milioni, pari alla somma deliberata dalla Cassa depositi e prestiti a pareggio del bilancio del lontano 1969, ed adottare provvedimenti che, per l'avvenire, assicurino ai dipendenti comunali di svolgere serenamente e proficuamente il loro lavoro.

(4 - 2992)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dell'onorevole Ministro dell'interno.

La mancanza di disponibilità finanziarie del comune di Lamezia Terme è stata temporaneamente sanata con l'erogazione dei due terzi del mutuo di lire 510.000.000 concesso al comune medesimo dalla Cassa depositi e prestiti, a copertura dei disavanzi economici dei bilanci 1969 e 1970.

Per l'erogazione dell'ulteriore terzo si è in attesa che il ripetuto comune provveda

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

alla costituzione della garanzia definitiva del prestito.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro

FABBRI

19 luglio 1974

SICA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli Istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito ai predetti Istituti per le case popolari;

c) che, in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario, si verificheranno per gli Istituti notevoli aggravamenti economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, che indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative, sia sociali che politiche, ben più importanti dell'irrilevante aumento nel gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano urgentemente adottare e proporre al Consiglio dei ministri per riconoscere agli Istituti autonomi per le case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite;

se il Ministro delle finanze non ritenga di poter promuovere l'emanazione di istruzioni ai competenti Uffici delle imposte affinché, nell'attesa dell'emanazione del provvedimento di esenzione, non frappongano

ostacoli alla proroga di fatto delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973.

(4 - 2822)

DE GIUSEPPE, AGRIMI, FERRARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli Istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli Istituti autonomi per le case popolari;

c) che, in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario, si verificheranno per gli Istituti notevoli aggravamenti economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, che indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative, sia sociali che politiche, ben più importanti dell'irrilevante aumento nel gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni,

si chiede quali provvedimenti il Ministro intenda urgentemente adottare e proporre per riconoscere agli Istituti autonomi per le case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite.

(4 - 2860)

RISPOSTA (*). — Si risponde per delega del Ministro dei lavori pubblici.

Non sembra di poter condividere l'opinione secondo cui la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie avrebbe disposto la totale soppressione dei precedenti benefici in

(*) Testo, sempre identico, dato dal Ministro delle finanze, in risposta a ciascuna delle due interrogazioni sopraelencate.

favore degli istituti autonomi per le case popolari.

Esaminando il fenomeno da una diversa angolazione, che è poi quella che si richiama ai criteri direttivi della legge di riforma del sistema fiscale, è da ritenere piuttosto che la attenzione riservata al settore dal legislatore delegato sia da definirsi di sostanziale equilibrio con le precedenti situazioni, e che quindi per entità il beneficio previsto dalle nuove norme sia corrispondente a quello concesso in passato agli istituti in questione.

Si ricorda infatti che con l'articolo 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è stata prevista la riduzione a metà dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in favore, tra l'altro, degli istituti autonomi per le case popolari.

Orbene, se si considera che la cessata imposta sulle società aveva una incidenza media del 12-13 per cento e che la vigente imposta sul reddito delle persone giuridiche ha una aliquota del 25 per cento, appare chiaro che l'attuale trattamento agevolativo previsto dal sopra citato articolo 6 corrisponde, in termini reali, a quello stabilito in precedenza dall'articolo 151 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Adottare, perciò, una iniziativa del tipo di quella auspicata significherebbe assicurare agli istituti autonomi per le case popolari non il medesimo trattamento del quale essi già usufruivano, bensì benefici notevolmente maggiori, e ciò in netto contrasto con i principi informativi della riforma tributaria.

Il discorso va ovviamente inteso nel suo significato globale, riferito cioè sia al comparto delle imposte dirette che al settore dell'imposizione indiretta.

Per quest'ultimo settore, in particolare, è poi da tener presente che la nuova situazione entrata in vigore dal 1° gennaio di questo anno concreta con puntualità le linee fondamentali di ispirazione della riforma tributaria, assicurando un equilibrio che sarebbe viceversa seriamente compromesso nel caso di ripristino in favore degli IACP delle agevolazioni di cui fruivano in base agli articoli 147 e seguenti del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

È facile d'altra parte prevedere che tale ripristino incoraggerebbe nel breve tempo una serie di richieste analoghe, a cui difficilmente il Governo potrebbe opporre validi motivi per resistere, con la conseguenza di vanificare gli obiettivi del nuovo sistema fiscale dal punto di vista del gettito così come dal lato della corretta attuazione delle direttive fissate dalla legge delega, in materia di disciplina delle esenzioni e delle agevolazioni.

Dalla ferma difesa di questa linea è tuttavia isolabile il problema dell'applicazione dell'INVIM ai trasferimenti posti in essere dagli istituti che operano nel settore della edilizia economica e popolare, al quale il Governo riconosce necessità di approfondimento adeguato.

Con questi propositi, l'Amministrazione è infatti già al lavoro da qualche tempo, nella ricerca di una soluzione valida da proporre in base alle possibilità offerte dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

Il Ministro delle finanze
TANASSI

17 luglio 1974

SIGNORI, BUCCINI, BERMANI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Come è noto, la razza « Simmenthal » (pezza rossa) è stata ingiustamente esclusa dai benefici previsti dalla CEE per l'allevamento delle fattrici ai fini della produzione dei vitelli. Motivo di ciò, secondo alcuni tecnici del Ministero, sarebbe il fatto che tale razza non è specializzata per la produzione di carne.

In merito è da osservare che in numerose zone della Toscana la razza « Simmenthal » si è notevolmente diffusa, soprattutto laddove l'allevamento brado e semibrado presenta caratteristiche favorevoli a tale tipo di bestiame che viene qui allevato esclusivamente per la produzione di carne.

Sono migliaia i capi oggi allevati da coltivatori diretti e da cooperative e l'esperienza fatta in questo dopoguerra dimostra la validità di tale razza sia per l'ambientamento che per le capacità di utilizzazione forag-

gera, con risultati produttivi che hanno superato ogni più ottimistica previsione.

Non a caso gli allevatori di molte zone della fascia collinare e pedemontana mostrano la tendenza a mantenere ed incrementare l'allevamento della « Simmenthal » dal momento che le caratteristiche ambientali consentono a tale razza una produttività superiore a quella ottenibile da altre.

Ciò premesso, gli interroganti domandano al Ministro se non ritiene giusto e necessario rivedere il provvedimento che esclude la razza « Simmenthal » dall'elenco delle razze ammesse al contributo della CEE, per non colpire e mortificare i numerosi allevatori, i quali, con notevoli sacrifici, hanno compiuto tale scelta ed avrebbero oggi, godendo delle incentivazioni in oggetto, la possibilità di aumentare la produzione di carne, con evidenti positivi effetti sull'intera economia del Paese.

(4 - 3033)

RISPOSTA. — I regolamenti CEE n. 1353 del Consiglio del 15 maggio 1973 e numero 1821 della Commissione del 5 luglio 1973, che ne ha stabilito le modalità di applicazione, prevedono due tipi di premi per l'incremento della produzione di carne bovina; il primo, per la conversione di allevamenti da latte in allevamenti da carne e come condizione pregiudiziale per la concessione dei premi impone la « non commercializzazione del latte e relativi derivati »; il secondo prevede incentivi per l'incremento numerico delle femmine riproduttrici appartenenti a razze specializzate per la produzione di carne.

L'Italia, tenuto conto che, oltre alla scarsa produzione di carne, presenta anche una produzione di latte insufficiente a soddisfare il proprio fabbisogno, ha scelto il secondo tipo di premi. E poichè per femmine di razza da carne s'intendono, a norma dell'articolo 15 del citato Regolamento n. 1821 del 1973 della Commissione, i soggetti appartenenti ad una delle razze il cui orientamento verso la produzione di carne bovina è stato riconosciuto dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non è stato possibile includere la razza pezzata rossa tra quelle che pos-

sono beneficiare del secondo tipo di premi, dato che essa è una razza da considerarsi a duplice attitudine (latte-carne) e non ad esclusiva o prevalente attitudine alla produzione della carne.

L'inclusione di tale razza avrebbe automaticamente spostato la scelta verso il primo tipo di premi, con la conseguenza dell'obbligo della non commercializzazione del latte; ciò, oltre a contrastare sensibilmente con l'attuale situazione della produzione di latte in Italia, avrebbe comportato seri ostacoli nell'approvazione del provvedimento legislativo nazionale per lo stanziamento dei fondi per la erogazione dei premi: l'esperienza sui regolamenti CEE per il premio di abbattimento delle vacche da latte e per la non commercializzazione del latte è abbastanza recente e ha dimostrato l'improponibilità di leggi che contemplino la non commercializzazione del latte.

Il fatto che, in qualche zona del Friuli e della Toscana, i bovini pezzati rossi vengano eccezionalmente allevati soltanto per la produzione della carne non può giustificare la inclusione di detta razza fra quelle specializzate per la produzione della carne; infatti, le norme tecniche di selezione allegate al regolamento del libro genealogico propugnano il conseguimento di un tipo di bovino che sempre meglio risponda alle esigenze di duplice attitudine — al latte e alla carne — che alla razza si richiedono.

Si fa, comunque, presente che la razza bovina di cui si tratta potrà trovare giusta considerazione nei provvedimenti che dovranno essere emanati in applicazione della direttiva CEE in favore delle zone di montagna o comunque disagiate.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BISAGLIA

16 luglio 1974

SPECCHIO, CALIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere — considerata la grave situazione deficitaria che attraversano le sezioni dell'AIAS (Associazione italiana per l'assisten-

za agli spastici) della Puglia — se non si ritiene di dover urgentemente intervenire, con la concessione di un congruo contributo finanziario, a favore dei predetti enti per consentire l'acquisto di materiale scolastico vario, di cui si avverte l'indispensabile bisogno per il normale funzionamento delle scuole frequentate dai bambini spastici.

(4 - 2379)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'interno e della sanità.

Si fa presente che i capitoli di bilancio amministrati da questo Ministero e dai Ministeri dell'interno e della sanità non consentono l'erogazione di contributi all'Associazione italiana assistenza spastici della Puglia per l'acquisto di materiale scolastico.

Si fa, altresì, presente che, essendo state trasferite alle regioni a statuto ordinario le competenze statali in materia di assistenza scolastica — decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 — questo Ministero si trova nell'impossibilità di intervenire in favore degli alunni spastici residenti nella regione Puglia.

Il Ministro della pubblica istruzione
MALFATTI

17 maggio 1974

TANGA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso che nei comuni colpiti dal terremoto del 1962 non sono stati completati gli interventi per la ricostruzione delle case rurali, stante l'insufficienza dei fondi messi a disposizione da parte della Cassa per il Mezzogiorno per effetto della legge 5 ottobre 1962, n. 1431;

ritenuta la necessità di completare l'opera di ricostruzione di dette abitazioni, per obiettivi motivi di giustizia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessario includere, nei programmi di prossima attuazione da parte della Cassa per il Mezzogiorno, un intervento dell'importo di almeno 10 miliardi di lire per provvedere alla ricostruzione delle case rurali danneggiate dal terremoto del 1962, per

effetto della legge n. 1431 del 1962 e successive modifiche.

(4 - 3194)

RISPOSTA. — Al riguardo, si fa presente che, trasmesse dai competenti uffici del Genio civile, sono pervenute alla Cassa per il Mezzogiorno, sino al 31 maggio 1974, 12.708 richieste di contributo.

Di esse n. 10.640 sono state finora favorevolmente accolte; n. 1.818 sono state respinte oppure, su opzione degli interessati, trasferite ai finanziamenti relativi alla ricostruzione urbana, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1964, n. 1259; n. 187 sono sospese in attesa di documenti o di rielaborazione; n. 63, pervenute di recente, sono ancora giacenti presso la Cassa.

Per le n. 10.640 pratiche già accolte sono stati impegnati contributi per lire 26 miliardi 356.244.253 ed erogate, al 28 febbraio 1974 per acconti e saldi, lire 16.434.939.037.

Lo stanziamento complessivo disposto, a tutt'oggi, per l'attuazione degli interventi di cui trattasi ammonta a lire 26.455.520.000 ed è stato reperito mediante storni dalle normali dotazioni della Cassa; la residua disponibilità attuale ammonta a lire 99.275.747 con cui potrà provvedersi alla definizione di parte delle pratiche che saranno completate dai documenti a suo tempo richiesti, mentre resteranno inevase le restanti pratiche e quelle che, tuttora, continuano a pervenire.

Da un'indagine a suo tempo condotta risulta che presso gli uffici del Genio civile sono ancora giacenti domande da esaminare, presentate entro i termini di legge, cui, si presume, corrisponderebbe, per la concessione delle agevolazioni, un ulteriore onere di circa 20 miliardi.

Alla luce di quanto fin qui esposto appare evidente che, seppure in via presuntiva, tale stanziamento travalica in misura piuttosto sensibile la richiesta dell'onorevole interrogante, stanziamento per il quale occorrerebbe un provvedimento per il cui varo, stante l'attuale congiuntura economica, si nutrono notevoli perplessità.

Ciò non toglie, ovviamente, che il problema possa essere riconsiderato in prosieguo

29 LUGLIO 1974

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 64

di tempo, allorquando interverranno elementi modificativi dell'attuale situazione.

Il Ministro senza portafoglio

MANCINI

22 luglio 1974

ZUGNO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non ritenga urgente disporre il risarcimento dei danni causati dalle gravi grandinate del 1971, che hanno danneggiato il raccolto di numerose aziende agricole del bresciano.

I relativi dati dei danni causati sono stati tempestivamente trasmessi dall'IPA di Brescia per i coltivatori che hanno optato per il risarcimento mediante contributo a fondo perduto, in base all'ampiezza dell'azienda ed ai danni subiti, ma nulla risulta a tuttora pagato.

L'interrogante rileva che tante volte i coltivatori, in conseguenza del mancato raccolto, non avendo la possibilità di accedere a prestiti agevolati, hanno dovuto far debiti ad un tasso di interesse normale, ed è facilmente

immaginabile il continuo aggravarsi nel tempo del danno economico subito.

(4 - 2848)

RISPOSTA. — Il Ministero, a causa dell'assoluta carenza di disponibilità sul « Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura », di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, non ha avuto, a suo tempo, la possibilità di disporre assegnazioni di fondi, per consentire la concessione a favore degli agricoltori della provincia di Brescia danneggiati dalle avversità atmosferiche alle quali la signoria vostra onorevole si riferisce dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 4 della citata legge.

Peraltro, i predetti operatori agricoli hanno potuto fruire delle provvidenze creditizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge stessa per la cui concessione sono state disposte a favore dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia assegnazioni di fondi, rispettivamente, per lire 70 milioni e 100 milioni.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BISAGLIA

16 luglio 1974